



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in data 5 aprile 2012)

- ESERCIZIO 2011 -

(Predisposta ai sensi degli artt. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza
e 144-*decies* del Regolamento Emittenti CONSOB)

INDICE

SEZIONE I: STRUTTURA DI GOVERNANCE E ASSETTI PROPRIETARI.....	3
PREMESSA	3
ASSETTI PROPRIETARI.....	4
<i>Struttura del capitale sociale.....</i>	<i>4</i>
<i>Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali.....</i>	<i>4</i>
<i>Limite al possesso azionario e al diritto di voto.....</i>	<i>4</i>
<i>Poteri speciali dello Stato italiano.....</i>	<i>5</i>
<i>Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto.....</i>	<i>8</i>
<i>Nomina e sostituzione degli amministratori e modificazioni statutarie.....</i>	<i>9</i>
<i>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.....</i>	<i>9</i>
<i>Clausole di change of control.....</i>	<i>10</i>
<i>Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.....</i>	<i>13</i>
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	13
SEZIONE II: ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA ED ULTERIORI INFORMAZIONI	15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
<i>Ruolo e funzioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica.....</i>	<i>17</i>
<i>Compensi.....</i>	<i>20</i>
<i>Limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori.....</i>	<i>21</i>
<i>Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente.....</i>	<i>22</i>
<i>Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.....</i>	<i>22</i>
<i>Amministratori esecutivi e non esecutivi.....</i>	<i>24</i>
<i>Amministratori indipendenti.....</i>	<i>25</i>
COMITATI	27
<i>Comitato per le remunerazioni.....</i>	<i>28</i>
<i>Comitato per il controllo interno.....</i>	<i>30</i>
<i>Comitato parti correlate.....</i>	<i>32</i>
<i>Comitato per la corporate governance.....</i>	<i>33</i>
COLLEGIO SINDACALE	34
SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	37
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI	38
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.....	38
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	39
<i>Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull’informativa finanziaria.....</i>	<i>42</i>
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE EXTRA-UE.....	45
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	46
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	50
RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON LA GENERALITÀ DEI SOCI	52
ASSEMBLEE	52
CODICE ETICO	55
MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE.....	55
PIANO “TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE”	57
ALLEGATO 1: BIOGRAFIE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	59
ALLEGATO 2: BIOGRAFIE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE	65
TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI DI ENEL	67
TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE DI ENEL	70
TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA	71

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

SEZIONE I: STRUTTURA DI GOVERNANCE E ASSETTI PROPRIETARI

Premessa

Il sistema di *corporate governance* di Enel S.p.A. (nel prosieguo anche “Enel” o la “Società”) e del gruppo societario che ad essa fa capo (nel prosieguo, per brevità, il “Gruppo Enel” o, più semplicemente, il “Gruppo”) è conforme ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 ⁽¹⁾ (nel prosieguo, per brevità, il “Codice di Autodisciplina”), e con le modifiche in materia di remunerazione degli amministratori apportate all’art. 7 del Codice stesso nel marzo 2010 ⁽²⁾. L’indicato sistema di *corporate governance* è inoltre ispirato alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, alle *best practice* internazionali.

Nel corso del mese di dicembre 2011 è stata pubblicata una nuova edizione del Codice di Autodisciplina, che apporta alcune rilevanti modifiche ed integrazioni alla edizione del marzo 2006. Coerentemente con la disciplina transitoria che caratterizza tale nuova edizione, Enel provvederà a recepire nel corso del 2012 le nuove raccomandazioni in essa contenute, dandone informativa con la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che sarà pubblicata nel 2013.

Il sistema di governo societario adottato da parte di Enel e del Gruppo risulta essenzialmente orientato all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

⁽¹⁾ Disponibile sul sito internet di Borsa Italiana all’indirizzo:
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm

⁽²⁾ Pubblicate parimenti sul sito internet di Borsa Italiana all’indirizzo:
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/corpgovart7_pdf.htm

Assetti proprietari

Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. Alla fine dell'esercizio 2011 (ed ancora alla data della presente relazione) il capitale sociale di Enel ammontava ad euro 9.403.357.795, suddiviso in altrettante azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna.

Dal mese di novembre 1999 le azioni della Società risultano quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.

Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali

In base alle risultanze del libro dei soci di Enel, alle comunicazioni effettuate alla CONSOB e pervenute alla Società ed alle altre informazioni a disposizione, alla data della presente relazione nessun soggetto – ad eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, in possesso del 31,24% del capitale sociale, e del gruppo facente capo a Blackrock Inc., in possesso del 2,74% del capitale sociale a titolo di gestione del risparmio – risulta partecipare al capitale di Enel in misura superiore al 2%, né si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza aventi ad oggetto le azioni della Società. Si segnala che alla fine del 2011 anche Natixis S.A., in base alle risultanze del libro dei soci di Enel, risultava in possesso di una partecipazione pari al 2,66% del capitale sociale, che risulta essersi ridotta al di sotto della soglia del 2% nel corso del mese di gennaio 2012.

La Società risulta quindi soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di Enel; lo stesso Ministero non esercita peraltro su Enel alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del Decreto-Legge n. 78/2009 (convertito con Legge n. 102/2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società.

Limite al possesso azionario e al diritto di voto

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, prevede che – all'infuori dello Stato italiano, di enti pubblici e dei soggetti sottoposti al rispettivo controllo – nessun azionista possa possedere, direttamente e/o indirettamente, azioni di Enel che rappresentino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto all'indicato limite del 3% non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a

ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile qualora risulti che la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti espressi in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

In base alla normativa in materia di privatizzazioni e alle sue successive modificazioni, la clausola statutaria che disciplina il limite al possesso azionario e al diritto di voto è destinata a decadere qualora il limite del 3% sia superato in seguito all'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto in conseguenza della quale l'offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Poteri speciali dello Stato italiano

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) alcuni "poteri speciali", esercitabili a prescindere dalla quantità di azioni Enel possedute dallo stesso Ministero.

In particolare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro per lo Sviluppo Economico), è titolare dei seguenti "poteri speciali", da esercitare nel rispetto dei criteri fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:

- a) opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti (vale a dire pari o superiori al 3% del capitale di Enel) da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario sopra descritto. L'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui l'operazione sia suscettibile di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- b) opposizione alla conclusione dei patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza, nel caso in cui vi sia rappresentato almeno il 5% del capitale di Enel. Anche in tal caso l'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui i patti parasociali in questione siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- c) veto all'adozione delle deliberazioni suscettibili di avere maggiore impatto sulla Società (per tali intendendosi le deliberazioni di scioglimento, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, nonché quelle intese a sopprimere ovvero a modificare il contenuto dei "poteri speciali"). Il veto deve essere comunque motivato e può essere espresso solo nei casi in cui tali deliberazioni siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- d) nomina di un amministratore senza diritto di voto (e del relativo sostituto in caso di cessazione dall'incarico).

Si segnala che in data 26 marzo 2009, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che l'Italia, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 contenente i criteri di esercizio dei "poteri speciali", è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 (*libertà di stabilimento*) e 56 (*libera circolazione dei capitali*) del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 è stata disposta l'abrogazione della disposizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 censurata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che individuava specifiche circostanze in presenza delle quali si sarebbe reso possibile in concreto l'esercizio dei "poteri speciali" sopra indicati alle lettere a), b) e c). Rimane al momento ancora in vigore il comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, secondo il quale i "poteri speciali" in questione possono essere esercitati *"esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione"*.

Al fine di garantire la piena compatibilità con i principi del diritto comunitario della normativa nazionale in materia di "poteri speciali" dello Stato italiano nelle società privatizzate, è stata di recente predisposta una nuova disciplina in materia, destinata in prospettiva a comportare il superamento di quella fin qui descritta. Difatti, con il Decreto-Legge n. 21/2012 (ancora in corso di conversione in legge alla data della presente relazione) sono state dettate nuove norme in materia di "poteri speciali" sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In particolare, per quanto di interesse di Enel, l'art. 2 di tale provvedimento dispone anzitutto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti formano oggetto di aggiornamento almeno ogni tre anni.

E' quindi previsto che qualsiasi delibera, atto od operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi così individuati e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, debba essere notificato da parte della società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove si tratti di società da quest'ultimo partecipate) entro 10 giorni e, comunque, prima che ne sia data attuazione. Sono notificati entro il medesimo termine le delibere concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi. Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri: (i) può esprimere il proprio veto, qualora le delibere, atti od

operazioni in questione diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti; oppure (ii) può imporre specifiche prescrizioni o condizioni, ogniqualevolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela dei predetti interessi pubblici. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, le delibere, atti od operazioni sopra indicati acquistano efficacia.

È inoltre previsto che l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea, di partecipazioni di controllo in società che detengono gli attivi individuati come strategici debba essere notificato entro 10 giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove si tratti di società da quest'ultimo partecipate). Qualora tale acquisto comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, è previsto che, entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri: (i) possa condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; oppure (ii) in casi eccezionali di rischio per la tutela degli interessi medesimi, non eliminabili attraverso l'assunzione dei predetti impegni, possa opporsi all'acquisto. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'acquisto può essere perfezionato.

L'art. 2 del Decreto-Legge n. 21/2012 stabilisce inoltre che i "poteri speciali" da esso indicati possano essere esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, con particolare riferimento: (i) all'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione Europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o che hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati; (ii) all'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e/o il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

Ove il Decreto-Legge n. 21/2012 dovesse essere convertito in legge secondo l'attuale formulazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua gli attivi strategici sarebbe automaticamente abrogata la normativa in materia di privatizzazioni in base alla quale è stata dettata la disciplina in materia di "poteri speciali" contenuta nello statuto di Enel, e quest'ultima cesserebbe automaticamente di avere efficacia.

Sempre in base alle previsioni del Decreto-Legge n. 21/2012, rimarrebbe comunque ferma la disciplina contenuta nello statuto della società (e nella normativa in materia di privatizzazioni) per quanto concerne i limiti al possesso azionario ed al diritto di voto, descritta nel paragrafo che precede.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Il Testo Unico della Finanza prevede regole specifiche in materia di deleghe di voto, che derogano in parte per le società con azioni quotate rispetto a quanto disposto al riguardo dal codice civile e che risultano essere state significativamente modificate a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenuta con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

In tale contesto una disciplina specifica è apprestata per la sollecitazione delle deleghe di voto, definita come la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee ad influenzare il voto. Tuttavia il Testo Unico della Finanza chiarisce che non costituisce sollecitazione – e non soggiace quindi alla relativa specifica disciplina – la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee ad influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti – ivi incluse quelle che riuniscono azionisti dipendenti – che rispondono a specifici requisiti individuati dal medesimo Testo Unico della Finanza.

Al contempo il Testo Unico della Finanza continua ad auspicare che lo statuto delle società con azioni quotate possa contemplare disposizioni intese ad agevolare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Al riguardo lo statuto di Enel, fin dal 1999, prevede espressamente che, al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate che risultino associati ad associazioni di azionisti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, vengano messi a disposizione delle stesse associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Nel marzo 2008 è stata notificata alla Società la costituzione di una associazione di azionisti dipendenti, denominata A.DI.G.E. – Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Enel, che risulta in possesso dei requisiti individuati dal Testo Unico della Finanza ed alla quale si applica pertanto la disciplina statutaria di cui sopra.

Nomina e sostituzione degli amministratori e modificazioni statutarie

Le norme che regolano la nomina e la sostituzione degli amministratori sono esaminate nella seconda sezione del documento (*sub* “Consiglio di Amministrazione – Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica”).

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello statuto, l'assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Come consentito dalla legge, lo statuto della Società attribuisce tuttavia alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente ovvero almeno al 90%, nonché l'ipotesi di scissione corrispondente a tale ultima fattispecie;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il “potere speciale” di veto all'adozione di alcune deliberazioni suscettibili di avere rilevante impatto sulla Società e di comportare al contempo una modificazione del relativo statuto, indicate in dettaglio nel paragrafo “Poteri speciali dello Stato italiano” di cui sopra.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Alla data della presente relazione risultano indicate in statuto tre deleghe al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di altrettanti piani di *stock option* rivolti alla dirigenza della Società e del Gruppo, con conseguente esclusione del diritto di opzione dei soci.

Due di tali deleghe riguardano, peraltro, piani di *stock option* (relativi agli anni 2006 e 2007) per i quali il consiglio di amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle opzioni, con conseguente caducazione di queste ultime e degli aumenti di capitale a servizio delle medesime.

L'unica delega tuttora efficace è quella con cui, nel mese di giugno 2008, l'assemblea straordinaria ha affidato al consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 9.623.735, a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2008, approvato dalla medesima assemblea in sede ordinaria e per il quale il consiglio di amministrazione ha successivamente accertato il raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle opzioni. Si segnala che il prezzo

unitario di esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2008 è pari ad euro 7,118 e che l'importo della delega sopra indicata è suscettibile di comportare una potenziale diluizione massima del capitale sociale pari allo 0,10% del suo ammontare registrato alla data della presente relazione. Per una dettagliata descrizione delle caratteristiche del piano di *stock option* per l'anno 2008 si fa riferimento a quanto indicato nelle note di commento al bilancio civilistico della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo Enel per l'esercizio 2011.

Si segnala, per completezza, che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi alla fine del 2011 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i piani precedenti a quelli sopra indicati era pari all'1,31%.

Alla data della presente relazione non esistono autorizzazioni in favore del consiglio di amministrazione ad emettere strumenti finanziari partecipativi né ad acquistare azioni proprie della Società.

Clausole di change of control

A) Il *Credit Agreement* finalizzato all'acquisto di azioni Endesa

Nel mese di aprile 2007, al fine di finanziare l'acquisto di azioni della società spagnola Endesa S.A. nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di tale società effettuata da parte di Enel, della controllata Enel Energy Europe S.r.l. e delle società spagnole Acciona S.A. e Finanzas Dos S.A. (quest'ultima controllata a sua volta da Acciona S.A.), Enel e la controllata Enel Finance International S.A. (successivamente incorporata in Enel Finance International N.V.) hanno stipulato un *syndacated term and guarantee facility agreement* (nel prosieguo, per brevità, il "*Credit Agreement*") con un *pool* di banche per un importo complessivo di 35 miliardi di euro. Nel mese di aprile 2009 Enel ed Enel Finance International hanno negoziato con un *pool* di 12 banche una estensione del *Credit Agreement* per un importo di ulteriori 8 miliardi di euro ed un prolungamento (rispetto alle scadenze contemplate dallo stesso *Credit Agreement*) del periodo previsto per il rimborso di tale ulteriore importo, con l'intento di finanziare l'acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe S.r.l. del 25,01% del capitale di Endesa S.A. posseduto da Acciona S.A. e Finanzas Dos S.A.. In particolare, è stato convenuto che gli ulteriori 8 miliardi di euro oggetto dell'estensione del *Credit Agreement* possano essere restituiti nel 2014, quanto a 5,5 miliardi di euro, e nel 2016, quanto ai residui 2,5 miliardi di euro. Nel mese di giugno 2009, a seguito dell'intervenuto acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe S.r.l. del 25,01% del capitale di Endesa S.A. posseduto da Acciona S.A. e Finanzas Dos S.A., l'indicata estensione di 8 miliardi di euro del *Credit Agreement* è stata interamente utilizzata. Al mese di dicembre 2011, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo del *Credit Agreement* (comprensivo degli ulteriori 8 miliardi di euro sopra indicati) risulta pari a 3,9 miliardi di euro.

Il *Credit Agreement* appresta una disciplina specifica per le ipotesi (nel prosieguo, per brevità, le "ipotesi di *change of control*") in cui (i) il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi

dallo Stato italiano, ovvero (ii) Enel o alcuna delle società da essa controllate conferiscano (anche tramite operazioni di fusione societaria) una rilevante porzione delle attività del Gruppo a soggetti ad esso esterni, in modo tale che l'affidabilità sotto il profilo finanziario del Gruppo stesso ne risulti compromessa significativamente a giudizio del *pool* di banche.

In particolare, al verificarsi di una delle indicate ipotesi di *change of control*:

- ciascuna banca appartenente al *pool* potrà proporre di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, ovvero comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto;
- Enel e la controllata Enel Finance International potranno decidere di rimborsare anticipatamente le somme ricevute e di cancellare senza penalità l'intero impegno finanziario assunto da ciascuna banca appartenente al *pool* (i) con cui la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del *Credit Agreement* non abbia avuto successo ovvero (ii) che abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto;
- ciascuna delle banche da ultimo indicate appartenenti al *pool* potrà richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate e la cancellazione dell'intero impegno finanziario da essa assunto;
- nel caso in cui nessuna delle banche appartenenti al *pool* abbia proposto di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, né abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto, il *Credit Agreement* conserva piena efficacia secondo i termini e le condizioni originariamente pattuite.

B) Il *Revolving Credit Facility Agreement*

Nel mese di aprile 2010, al fine di soddisfare generali esigenze di tesoreria, Enel e la controllata Enel Finance International S.A. (successivamente incorporata in Enel Finance International N.V.) hanno stipulato un *revolving credit facility agreement* con un *pool* di banche per un importo complessivo di 10 miliardi di euro, disponendo contestualmente l'estinzione di analogo accordo per un importo complessivo di 5 miliardi di euro sottoscritto nel 2005.

Il contratto attualmente in vigore, al pari di quello estinto, contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo A) che precede.

C) La linea di credito *revolving* stipulata con Unicredit

Nel mese di dicembre 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze di tesoreria, Enel ha stipulato una linea di credito *revolving* con Unicredit S.p.A. per un importo complessivo di 500 milioni di euro e con una durata pari a circa 18 mesi dalla data di sottoscrizione.

Tale contratto prevede che, nel caso in cui il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, il relativo mutamento negli assetti proprietari della Società debba tempestivamente essere comunicato ad Unicredit S.p.A.; quest'ultima, qualora abbia motivo di

ritenere che tale mutamento di assetti proprietari possa avere conseguenze negative sulla capacità di Enel di adempiere alle obbligazioni che formano oggetto del contratto di finanziamento, ha facoltà di richiedere la sospensione dell'utilizzo da parte di Enel delle somme non utilizzate, nonché il rimborso degli importi erogati.

D) Il finanziamento BEI ad Enel Produzione

Nel mese di giugno 2007, al fine di sviluppare i propri investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della tutela ambientale, la controllata Enel Produzione S.p.A. ha stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (nel prosieguo, per brevità, "BEI") un contratto di finanziamento per un importo fino a 450 milioni di euro, avente scadenza nel luglio 2027.

Tale contratto prevede che tanto Enel Produzione S.p.A. quanto Enel hanno l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti dei rispettivi assetti di controllo. Qualora ritenga che tali mutamenti possano avere conseguenze negative sull'affidabilità sotto il profilo finanziario di Enel Produzione S.p.A. ovvero di Enel, la BEI potrà richiedere la costituzione di ulteriori garanzie, ovvero modifiche del contratto o misure alternative da essa ritenute soddisfacenti. Nel caso in cui le soluzioni da essa proposte non vengano accettate da Enel Produzione S.p.A., la stessa BEI ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di finanziamento in questione.

E) I finanziamenti BEI ad Enel Distribuzione

Nel mese di dicembre 2003, al fine di sviluppare il piano di installazione dei contatori digitali, la controllata Enel Distribuzione S.p.A. ha stipulato con la BEI un contratto di finanziamento per un importo di 500 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2018.

Successivamente, nel mese di novembre 2006, al fine di sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di sua proprietà, la stessa Enel Distribuzione S.p.A. ha stipulato con la BEI un ulteriore contratto di finanziamento per un importo di 600 milioni di euro, avente scadenza nel dicembre 2026.

Ad entrambi i contratti in questione accede un contratto di garanzia stipulato tra la BEI ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante dei finanziamenti sopra indicati, ha l'obbligo di comunicare alla BEI eventuali mutamenti del proprio assetto di controllo. A seguito di tale comunicazione la BEI provvederà a valutare la situazione venutasi a determinare, ai fini di un eventuale mutamento delle condizioni che regolano gli indicati finanziamenti erogati ad Enel Distribuzione S.p.A..

F) Il finanziamento Cassa Depositi e Prestiti ad Enel Distribuzione

Nel mese di aprile 2009 la medesima Enel Distribuzione S.p.A. ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, "CDP") un contratto quadro di finanziamento per un importo di 800 milioni di euro, avente scadenza nel mese di dicembre 2028 e finalizzato anch'esso

a sviluppare il processo di efficientamento della rete elettrica di proprietà di tale controllata. Nel corso del 2011 sono state stipulate tra le parti due estensioni del contratto quadro di finanziamento, per complessivi 540 milioni di euro.

Anche a tale accordo accede un contratto di garanzia stipulato tra CDP ed Enel, in forza del quale la Società, nella qualità di garante del finanziamento sopra indicato, ha l'obbligo di informare CDP (i) di ogni modificazione della composizione del capitale di Enel Distribuzione S.p.A. che possa comportare la perdita del controllo di tale società, nonché (ii) di un eventuale rilevante deterioramento della situazione ovvero delle prospettive patrimoniali, economiche, finanziarie od operative della stessa Enel Distribuzione S.p.A. e/o di Enel. Il verificarsi di una di tali fattispecie può comportare l'obbligo per Enel Distribuzione S.p.A. di restituire immediatamente a CDP il finanziamento ricevuto.

Indennità degli amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto, anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Il trattamento economico riconosciuto a coloro che attualmente ricoprono, rispettivamente, la carica di presidente e di amministratore delegato (nonché di direttore generale) di Enel prevede forme di indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto a seguito di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa.

Per una puntuale descrizione della disciplina di tali indennità si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo 1.2.9 della prima sezione della relazione sulla remunerazione approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per le remunerazioni, in data 5 aprile 2012 e disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società e su quello della Borsa Italiana.

Non sono invece previste specifiche indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro di alcuno dei componenti il consiglio di amministrazione a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Organizzazione della Società

In conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate, l'organizzazione della Società si caratterizza per la presenza:

- di un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere in ordine alla gestione aziendale;
- di un collegio sindacale chiamato (i) a vigilare circa l'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali, (ii) a vigilare sul processo di informativa finanziaria, nonché sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società, (iii) a vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché circa l'indipendenza della società di revisione legale dei conti ed, infine, (iv) a verificare le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- dell'assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro – in sede ordinaria o straordinaria – in merito (i) alla nomina ed alla revoca dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto ed alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

L'attività di revisione legale dei conti risulta affidata ad una società specializzata iscritta all'albo CONSOB, appositamente nominata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del collegio sindacale.

SEZIONE II: ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il consiglio di amministrazione della Società riveste un ruolo centrale nell'ambito della *governance* aziendale. Tenuto conto del proprio ruolo, il consiglio di amministrazione si riunisce con regolare cadenza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

In particolare, il consiglio di amministrazione, in base a quanto stabilito dalla legge ed a quanto previsto da proprie apposite deliberazioni (con specifico riferimento a quella da ultimo adottata nel mese di maggio 2011):

- definisce il sistema di *corporate governance* della Società e del Gruppo;
- provvede alla costituzione al proprio interno di appositi comitati, di cui nomina i componenti ed individua le attribuzioni in sede di approvazione dei rispettivi regolamenti organizzativi;
- attribuisce e revoca le deleghe all'amministratore delegato, definendone contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio. In base alle deleghe vigenti l'amministratore delegato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo statuto sociale ovvero riservati al consiglio di amministrazione in base alle deliberazioni di quest'ultimo organo e qui di seguito descritti;
- riceve, al pari del collegio sindacale, una costante ed esauriente informativa dall'amministratore delegato circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, consuntivata su base trimestrale in un'apposita relazione. In particolare, per quanto concerne tutte le operazioni di maggior rilievo compiute nell'ambito dei propri poteri (ivi incluse eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, la cui approvazione non sia riservata al consiglio di amministrazione), l'amministratore delegato riferisce al consiglio circa (i) le caratteristiche delle operazioni medesime, (ii) i soggetti coinvolti e la loro eventuale correlazione con società del Gruppo, (iii) le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti e (iv) i relativi effetti economici e patrimoniali;
- determina, in base alle proposte formulate dall'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione dell'amministratore delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche; determina inoltre la remunerazione da riconoscere ai componenti dei comitati interni al consiglio;
- definisce, sulla base delle analisi e delle proposte formulate dall'apposito comitato, la politica per la remunerazione degli amministratori della Società e dei dirigenti con responsabilità

strategiche della Società e del Gruppo e delibera in merito all'adozione dei piani di incentivazione indirizzati alla generalità del *management*;

- sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo; delibera sulle modifiche dell'assetto organizzativo generale proposte dall'amministratore delegato;
- definisce la struttura societaria del Gruppo, verificandone l'adeguatezza;
- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo. Sotto tale profilo, il vigente assetto dei poteri in ambito aziendale prevede, in particolare, che il consiglio di amministrazione deliberi circa l'approvazione:
 - del *budget* annuale e del piano pluriennale del Gruppo (che recepiscono i *budget* annuali ed i piani pluriennali predisposti dalle varie società del Gruppo);
 - degli accordi di carattere strategico, determinando inoltre – su proposta dell'amministratore delegato e sentito il presidente – gli obiettivi strategici della Società e del Gruppo;
- esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, specie se effettuate con parti correlate o altrimenti caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi.
In particolare, tutte le operazioni finanziarie di rilevante entità (per tali intendendosi l'assunzione di finanziamenti di valore superiore a 50 milioni di euro nonché l'erogazione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie in favore di terzi di importo superiore a 25 milioni di euro) sono preventivamente approvate – se di competenza della Società – ovvero valutate – se relative a società del Gruppo – dal consiglio di amministrazione.
Inoltre le acquisizioni e le alienazioni di partecipazioni societarie di valore superiore a 25 milioni di euro sono preventivamente approvate – se effettuate direttamente dalla Capogruppo – ovvero valutate – se di competenza delle società del Gruppo – dallo stesso consiglio di amministrazione; quest'ultimo approva infine le convenzioni (con ministeri, enti locali, ecc.) che comportano impegni di spesa superiori a 25 milioni di euro;
- dispone circa l'esercizio del diritto di voto da esprimere nelle assemblee delle principali società del Gruppo e provvede alla designazione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;
- provvede alla nomina del direttore generale nonché al conferimento dei relativi poteri;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e del Gruppo, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, utilizzando le informazioni ricevute dall'amministratore delegato e verifica periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;
- formula le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci e riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata, adoperandosi per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa sugli

elementi necessari perché essi possano concorrere consapevolmente alle decisioni di competenza assembleare.

Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica

Secondo le previsioni dello statuto della Società, il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci (che ne determina il numero entro tali limiti) per un periodo non superiore a tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato. Ad essi può aggiungersi un amministratore senza diritto di voto, la cui eventuale nomina è riservata allo Stato italiano in forza della normativa in materia di privatizzazioni e di una specifica previsione statutaria (secondo quanto indicato nella prima sezione del documento *sub* "Assetti proprietari – Poteri speciali dello Stato italiano"); finora tale potere di nomina non è stato esercitato dallo Stato italiano.

In base alla legislazione vigente, tutti gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci di società con azioni quotate, nonché per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari.

Lo statuto prevede inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni ed in conformità anche alle integrazioni apportate alla fine del 2005 al Testo Unico della Finanza, che la nomina dell'intero consiglio di amministrazione abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie in misura pari ai tre decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire quelli previsti per i sindaci di società con azioni quotate), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Inoltre – in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate dalla CONSOB con regolamento, ed in base alle modifiche statutarie che verranno conseguentemente sottoposte all'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011 – in occasione dei primi tre rinnovi del consiglio di amministrazione successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere altresì candidati di genere diverso, secondo quanto sarà specificamente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Con riferimento alle modalità di elezione del consiglio di amministrazione, le modifiche statutarie da ultimo indicate contemplano poi l'introduzione di un meccanismo di "scorrimento" all'interno delle liste cui è previsto il ricorso qualora, ad esito delle votazioni, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi richiesto dalla normativa vigente.

Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possono essere presentate dal consiglio di amministrazione uscente ovvero da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento (in concreto, in funzione della capitalizzazione di borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale). Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito *internet* e su quello della Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea medesima, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina del consiglio di amministrazione.

Un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati – accompagnata dalla indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina – forma oggetto di deposito presso la sede sociale unitamente alle liste, nonché di tempestiva pubblicazione sul sito *internet* della Società e su quello della Borsa Italiana.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse (vale a dire, alla data della presente relazione, lo 0,25% del capitale sociale).

Per la nomina di amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti secondo il procedimento del "voto di lista", l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare comunque:

- la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire almeno un amministratore se il consiglio è composto da non più di sette membri, ovvero due amministratori se il consiglio è composto da più di sette membri);
- il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011); nonché
- il principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze azionarie nel consiglio di amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è regolata dalle disposizioni di legge. Ad integrazione di quanto stabilito da queste ultime, lo statuto dispone che:

- se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine

progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica;

- in ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011) garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto (da ultimo nel mese di maggio 2011) di soprassedere alla costituzione al proprio interno di un apposito comitato per le proposte di nomina, non essendosi finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli azionisti nel predisporre adeguate candidature, tali da consentire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto stabilito dalla legge ed allineata a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.

Si segnala che la Società non ha adottato piani per la successione degli amministratori esecutivi, in quanto finora, tenuto conto della struttura della compagine sociale di Enel, (i) la figura dell'amministratore delegato, per le specifiche caratteristiche professionali e di esperienza manageriale che essa richiede, risulta di fatto agevolmente individuabile nell'ambito dei nominativi indicati nella lista presentata dall'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre (ii) la nomina del presidente del consiglio di amministrazione viene direttamente deliberata dall'assemblea, in base ad una proposta e con il concorso del voto determinante dello stesso azionista di riferimento.

Secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, il consiglio di amministrazione in carica si compone di nove membri, il cui mandato scade in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013. Secondo le nomine effettuate in tale assemblea, alla data della presente relazione il consiglio di amministrazione risulta quindi composto dai membri di seguito indicati, unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 31,24% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dello 0,98% del capitale della Società).

- Paolo Andrea Colombo, 51 anni, presidente (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Fulvio Conti, 64 anni, amministratore delegato e direttore generale (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Alessandro Banchi, 65 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- Lorenzo Codogno, 52 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Mauro Miccio, 56 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Fernando Napolitano, 47 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Pedro Solbes Mira, 69 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- Angelo Taraborrelli, 63 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- Gianfranco Tosi, 64 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nell'Allegato 1 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti il consiglio di amministrazione della Società.

Gli amministratori sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta; essi sono tenuti costantemente informati dalle competenti funzioni aziendali sulle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, prendendo inoltre parte ad iniziative volte ad accrescere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, così da poter svolgere ancor più efficacemente il loro ruolo.

Gli amministratori svolgono i propri compiti con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Compensi

Il compenso dei componenti il consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea dei soci; quello aggiuntivo per i componenti dei comitati con funzioni consultive e propositive costituiti in seno al consiglio di amministrazione è fissato dal consiglio medesimo, su proposta del comitato per le remunerazioni e sentito il parere del collegio sindacale; il trattamento economico complessivo spettante al presidente ed all'amministratore delegato/direttore generale è anch'esso individuato dal consiglio di amministrazione, sempre su proposta del comitato per le remunerazioni e sentito il parere del collegio sindacale.

Per una compiuta descrizione della struttura e della misura dei compensi in questione per l'esercizio 2011, si fa riferimento a quanto indicato nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione, approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per le remunerazioni, in data 5 aprile 2012 e disponibile presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società e su quello della Borsa Italiana.

Limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori

Gli amministratori accettano la carica e la mantengono in quanto ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenuto conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tale riguardo si segnala che nel mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato (e formalizzato in un apposito documento, che ha formato oggetto di modifica e di aggiornamento nel mese di agosto 2011) una *policy* in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel consiglio di amministrazione di Enel.

Seguendo le indicazioni fornite dal Codice di Autodisciplina, la menzionata *policy* considera a tal fine rilevanti i soli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo delle seguenti tipologie di società:

- a) società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- b) società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
- c) altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1 miliardo di euro e/o ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro in base all'ultimo bilancio approvato.

Nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, la *policy* elaborata dal consiglio di amministrazione individua quindi limiti differenziati al cumulo degli incarichi (resi misurabili attraverso un sistema di "pesi" specifici per ciascun tipo di incarico) in funzione (i) dell'impegno connesso al ruolo ricoperto da ciascun amministratore tanto nell'organo gestorio di Enel quanto negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, nonché (ii) della natura delle società presso cui vengono svolti gli altri incarichi, escludendo dal relativo computo quelli rivestiti in società controllate ovvero partecipate da Enel.

In base alle comunicazioni effettuate dagli amministratori della Società in attuazione della *policy* sopra indicata – e tenuto conto delle verifiche compiute dal consiglio di amministrazione, da ultimo, nel mese di gennaio 2012 – ciascuno degli amministratori di Enel ricopre attualmente un numero di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni che risulta compatibile con i limiti posti dalla *policy* medesima.

Riunioni del Consiglio e ruolo del Presidente

Nel corso dell'esercizio 2011 il consiglio di amministrazione ha tenuto 16 riunioni, durate in media circa 3 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei diversi consiglieri e la presenza del collegio sindacale nonché del magistrato delegato della Corte dei Conti. Per quanto riguarda l'esercizio 2012, sono state programmate 13 adunanze consiliari, di cui 4 già tenute.

Le attività del consiglio di amministrazione vengono coordinate dal presidente, che svolge un ruolo di impulso e di vigilanza sul funzionamento di tale organo. In particolare, il presidente convoca le riunioni consiliari, ne fissa l'ordine del giorno e guida il relativo svolgimento, assicurandosi che ai consiglieri siano tempestivamente fornite – fatti salvi i casi di necessità ed urgenza – la documentazione e le informazioni necessarie affinché il consiglio possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame. Egli verifica inoltre l'attuazione delle deliberazioni consiliari, presiede l'assemblea e – al pari dell'amministratore delegato – ha poteri di rappresentanza legale della Società.

Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (assemblea e consiglio di amministrazione), al presidente competono altresì – da ultimo in base a deliberazione consiliare adottata nel mese di maggio 2011 – i compiti (i) di concorrere alla formulazione delle strategie societarie, d'intesa con l'amministratore delegato e ferme rimanendo le prerogative in materia riconosciute dal consiglio di amministrazione a quest'ultimo, nonché (ii) di sovrintendere alle attività di *internal auditing* d'accordo con l'amministratore delegato, restando la relativa funzione aziendale alle dipendenze di quest'ultimo. A tale riguardo è comunque previsto che le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca del responsabile e della prima linea dirigenziale di tale funzione aziendale vengano assunte dal presidente e dall'amministratore delegato congiuntamente.

Il presidente intrattiene infine rapporti con organi istituzionali ed autorità, d'intesa ed in coordinamento con l'amministratore delegato.

Valutazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Nell'ultimo scorcio dell'esercizio 2011 il consiglio di amministrazione, con l'assistenza di una società specializzata nel settore non avente alcun ulteriore rapporto professionale o commerciale con Enel o con altre società del Gruppo, ha effettuato – e completato nel mese di febbraio 2012 – una valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. *board review*), in linea con le più evolute pratiche di *corporate governance* diffuse all'estero e recepite dal Codice di Autodisciplina. Tale *board review* fa seguito ad analoghe iniziative assunte con cadenza annuale dal consiglio di amministrazione a partire dal 2004.

L'analisi, condotta attraverso la compilazione di un questionario da parte di ciascun consigliere avvenuta nel corso di interviste individuali svolte da parte della società di consulenza, ha inteso rappresentare un bilancio del funzionamento del consiglio di amministrazione nel corso dei primi

mesi successivi al suo insediamento e si è concentrata, come di consueto, sui profili più qualificanti concernenti il consiglio stesso, quali: (i) la struttura, la composizione, il ruolo e le responsabilità di tale organo; (ii) lo svolgimento delle riunioni consiliari, i relativi flussi informativi ed i processi decisionali adottati; (iii) la composizione ed il funzionamento dei comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione; (iv) la valutazione circa l'adeguatezza delle strutture organizzative che supportano i lavori del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

Tra i punti di forza emersi dalla *board review* relativa all'esercizio 2011 si segnalano, anzitutto, l'impegno condiviso a raggiungere celermente la massima coesione tra tutti i consiglieri, in modo da favorire la creazione del clima di collaborazione e dello spirito di squadra che hanno caratterizzato il precedente consiglio di amministrazione, secondo quanto emerso in occasione della precedente *board review*; i flussi informativi su cui si basa il processo deliberativo, che sono percepiti dai consiglieri come completi, efficaci e generalmente tempestivi; la verbalizzazione del dibattito e delle deliberazioni, che è considerata puntuale e accurata. Le dimensioni del consiglio di amministrazione e le competenze riscontrabili al suo interno sono ritenute adeguate, al pari del numero e della durata delle riunioni consiliari. L'attività svolta da parte del presidente e le modalità con cui quest'ultimo coordina i lavori del consiglio di amministrazione formano oggetto di una valutazione assai positiva da parte degli altri consiglieri, i quali hanno manifestato inoltre apprezzamento tanto per la trasparenza informativa dei Vertici aziendali nel corso delle riunioni consiliari, quanto per i contributi e gli approfondimenti sulle tematiche di maggiore rilievo forniti dai *top manager* chiamati ad intervenire nel corso delle riunioni stesse, che hanno consentito di arricchire il dibattito con ulteriori elementi conoscitivi. Per quanto riguarda i comitati costituiti in seno al consiglio di amministrazione, è stata espressa un'ampia condivisione in merito all'adeguatezza della relativa composizione, al loro ruolo e all'efficacia dell'attività svolta, nonché al supporto ricevuto dalle strutture aziendali dedicate. Il quadro complessivo sopra delineato fa ritenere – secondo quanto osservato dalla società di consulenza, anche alla luce di un'indagine di *benchmark* da essa appositamente svolta – che il consiglio di amministrazione di Enel ed i suoi comitati operino con efficacia e trasparenza, facendo larga applicazione delle *best practice* in materia di *corporate governance*.

Con riferimento all'auspicio, espresso in occasione della precedente *board review*, circa la presenza all'interno della compagine consiliare di uno o più componenti non esecutivi dotati di competenza nel *business* dell'energia ed esperienza nello scenario internazionale, anche per rafforzare il profilo multinazionale del Gruppo, è stato osservato come tale istanza sia stata soddisfatta in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione intervenuto nel mese di aprile 2011; è stato altresì constatato come sia stato dato seguito al suggerimento – parimenti emerso dalla precedente *board review* – di dedicare maggiore spazio nel corso delle adunanze consiliari alla comprensione del *business* e delle aree a rischio legate alla internazionalizzazione del Gruppo.

Facendo seguito ad un’iniziativa introdotta all’esito della prima *board review* (condotta nel 2004), è stato organizzato anche nel corso del 2011 il vertice strategico annuale, svoltosi nel mese di ottobre e dedicato all’analisi ed all’approfondimento da parte dei componenti il consiglio di amministrazione delle strategie di lungo termine nei diversi settori di attività del Gruppo. Gli amministratori hanno avuto modo di sottolineare all’esito della *board review* la particolare utilità di tale strumento formativo.

Tra le limitate aree di miglioramento evidenziate da taluni consiglieri, è stata sottolineata l’opportunità, per un verso, di accompagnare i documenti più voluminosi e complessi oggetto di esame da parte del consiglio di amministrazione con note di sintesi intese a compendiarne i contenuti più rilevanti e, per altro verso, di accelerare per quanto possibile la consegna dei documenti stessi ai consiglieri, che è ritenuta comunque in linea generale tempestiva; è stata inoltre rimarcata l’esigenza di raggiungere un giusto equilibrio da parte del consiglio di amministrazione tra l’attenzione che deve essere riservata all’esame delle strategie aziendali e il tempo da dedicare alle tematiche di governo societario, alla luce di un panorama normativo sempre più articolato in tale ultimo ambito.

Amministratori esecutivi e non esecutivi

Il consiglio di amministrazione si compone di amministratori esecutivi e non esecutivi.

Nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, sono considerati amministratori esecutivi:

- l’amministratore delegato della Società (ovvero di società del Gruppo aventi rilevanza strategica), nonché il relativo presidente cui siano attribuite deleghe individuali di gestione o che abbia uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società (ovvero in società del Gruppo aventi rilevanza strategica) ovvero presso il soggetto controllante, quando l’incarico riguardi anche la Società.

Gli amministratori che non rientrano in alcuna delle casistiche sopra indicate sono qualificabili come non esecutivi.

In base all’analisi compiuta nel mese di maggio 2011 dal consiglio di amministrazione in carica alla data della presente relazione, fatta eccezione per il presidente e l’amministratore delegato/direttore generale, gli altri 7 membri del medesimo consiglio (Alessandro Banchi, Lorenzo Codogno, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi) sono risultati qualificabili come non esecutivi.

Per quanto riguarda la figura del presidente, si segnala che la qualificazione del medesimo come amministratore esecutivo discende dallo specifico ruolo che il vigente assetto dei poteri gli riconosce con riferimento alla elaborazione delle strategie aziendali, mentre non si riscontra la titolarità di deleghe individuali di gestione in capo all’interessato.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi risultano quindi tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse ed una conseguente assunzione di deliberazioni meditate, consapevoli ed allineate con l'interesse sociale.

Amministratori indipendenti

Sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione della Società, subito dopo la nomina (maggio 2011) e, quindi, nel mese di gennaio 2012 il consiglio di amministrazione ha attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi.

In particolare, sono stati considerati indipendenti i consiglieri non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Come di consueto, la procedura seguita al riguardo da parte del consiglio di amministrazione ha preso le mosse dall'esame di un documento informativo, nel quale sono stati riportati gli incarichi rivestiti ed i rapporti intrattenuti dagli amministratori non esecutivi suscettibili di assumere rilievo ai fini della valutazione della relativa indipendenza; a tale fase ha fatto seguito l'autovalutazione condotta da ciascuno degli amministratori non esecutivi circa la propria posizione personale, seguita a sua volta dalla valutazione finale compiuta collegialmente dal consiglio di amministrazione con l'astensione, a rotazione, dei singoli componenti la cui posizione ha formato oggetto di esame.

Nel formulare la propria valutazione circa l'indipendenza dei consiglieri non esecutivi, il consiglio di amministrazione ha tenuto conto delle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza, ed ha applicato a tale riguardo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma indicato dallo stesso Codice.

Si segnala a tale ultimo riguardo che, in occasione delle menzionate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del maggio 2011 e del gennaio 2012, il consiglio di amministrazione, proprio facendo applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma da ultimo indicato, ha riconosciuto il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina anche in capo al consigliere Gianfranco Tosi, avendo ritenuto che l'indipendenza di quest'ultimo possa essere valutata, in modo più appropriato, tenendo conto dell'autonomia di giudizio mostrata dall'interessato rispetto alla Società, ai relativi amministratori esecutivi nonché all'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze

che lo ha candidato, piuttosto che avendo riguardo al criterio meramente temporale dell'aver ricoperto l'incarico di amministratore dell'Enel per più di nove anni negli ultimi dodici.

Inoltre, il consiglio di amministrazione ha confermato la validità di specifici parametri quantitativi – adottati per la prima volta in occasione della valutazione di indipendenza effettuata nel mese di febbraio 2010 – applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che possono intercorrere, direttamente o indirettamente, tra gli amministratori e la Società; il superamento di tali parametri (indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione, unitamente alle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza) dovrebbe precludere in linea di principio, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso in capo all'amministratore non esecutivo cui trovano applicazione. Si evidenzia in proposito che, in occasione delle citate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del maggio 2011 e del gennaio 2012, il consiglio di amministrazione ha preso atto della insussistenza di rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale intercorrenti ovvero intercorsi nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, tra gli indicati amministratori qualificati come indipendenti e la Società ovvero soggetti legati a quest'ultima.

In occasione delle valutazioni effettuate nei mesi di maggio 2011 e gennaio 2012, il consiglio di amministrazione ha avuto modo di accertare in capo ai cinque amministratori non esecutivi sopra indicati – vale a dire Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi – anche il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (in particolare dal Testo Unico della Finanza) per i sindaci di società con azioni quotate (tali requisiti sono anch'essi distintamente indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione).

Nel corso dei mesi di maggio 2011 e febbraio 2012, il collegio sindacale ha avuto modo di verificare che il consiglio di amministrazione, nell'espletamento delle indicate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, ha correttamente applicato i criteri indicati nel Codice di Autodisciplina, seguendo a tal fine una procedura di accertamento trasparente, che ha consentito al consiglio stesso di prendere conoscenza dei rapporti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza.

Sebbene l'indipendenza di giudizio caratterizzi l'attività di tutti gli amministratori, esecutivi e non, si ritiene che una presenza adeguata (sia per numero che per competenze) di amministratori qualificabili come indipendenti secondo l'accezione sopra indicata – il cui ruolo assume rilevanza sia all'interno del consiglio di amministrazione che nell'ambito dei comitati – costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti, in assenza degli altri amministratori, nel mese di dicembre 2011; in tale occasione essi hanno avuto modo di procedere ad uno scambio di valutazioni sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione ed hanno attribuito al

consigliere Mauro Miccio il ruolo di coordinatore in vista dello svolgimento delle prossime riunioni loro riservate.

Fin dal mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha infine verificato l'assenza dei presupposti che, in base al Codice di Autodisciplina, richiedono la istituzione della figura del *lead independent director*, tenuto conto del fatto che in Enel il presidente del consiglio di amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società.

Comitati

Fin dal mese di gennaio 2000 il consiglio di amministrazione, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, ha istituito nel proprio ambito un comitato per le remunerazioni ed un comitato per il controllo interno, dotati di funzioni consultive e propositive ed incaricati di trattare tematiche delicate e fonte di possibili conflitti di interesse.

Tali comitati sono composti da almeno tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati da parte del consiglio di amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti dei comitati stessi.

Il consiglio di amministrazione ha approvato nel mese di dicembre 2006 appositi regolamenti organizzativi (il cui testo è stato modificato ed integrato nel mese di giugno 2011) che disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato per le remunerazioni e del comitato per il controllo interno.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati in questione hanno facoltà di accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal consiglio di amministrazione. A tale ultimo riguardo si segnala che il comitato per le remunerazioni, qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni suscettibili di comprometterne in concreto l'indipendenza di giudizio.

Ciascun comitato provvede alla nomina di un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Alle riunioni di ciascun comitato partecipa il presidente del collegio sindacale, ovvero altro sindaco da lui designato, e possono prendere parte altri componenti il consiglio di amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso, appositamente invitati dal rispettivo presidente. Alle riunioni del comitato per le remunerazioni prende inoltre parte, di norma, il responsabile della funzione "Personale ed Organizzazione", così come alle riunioni del comitato per il controllo interno prende parte, di regola, il preposto al controllo interno; alle riunioni di tale

ultimo comitato possono infine partecipare il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, i quali hanno inteso esercitare tale facoltà solo a seguito di espresso invito rivolto nei loro riguardi dal presidente del comitato per il controllo interno ovvero ove abbiano ritenuto di potere fornire opportuni approfondimenti su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Nel mese di novembre 2010 il consiglio di amministrazione, in sede di adozione di una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010, ha istituito al proprio interno un nuovo comitato; quest'ultimo è chiamato ad esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, nei casi indicati e secondo le modalità previste dalla indicata procedura.

Successivamente, nel mese di maggio 2011, il consiglio di amministrazione ha infine costituito al suo interno un ulteriore comitato con funzioni consultive e propositive in materia di governo societario, con il compito di monitorare le procedure e i regolamenti adottati al riguardo in ambito aziendale e di formulare eventuali proposte di modifica degli stessi al fine di allinearne i contenuti alle *best practice* nazionali e internazionali, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di riferimento.

I regolamenti organizzativi del comitato parti correlate e del comitato per la *corporate governance* disciplinano le relative modalità di funzionamento secondo principi sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nei regolamenti organizzativi del comitato per le remunerazioni e del comitato per il controllo interno.

Comitato per le remunerazioni

Il compenso degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilito in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

In tale ambito, spetta al comitato per le remunerazioni adoperarsi affinché la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche venga definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. In particolare, una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica per la remunerazione.

La remunerazione degli amministratori non esecutivi risulta commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto della loro partecipazione ai comitati. Si segnala al riguardo che, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, tale remunerazione non è in alcun

modo legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo e gli amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria.

Nessun amministratore può prendere parte alle riunioni di tale comitato in cui vengono formulate proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i comitati costituiti nell'ambito del consiglio stesso.

In particolare, al comitato per le remunerazioni sono quindi attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo emendati ed integrati dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2011, in attuazione delle modifiche apportate all'art. 7 del Codice di Autodisciplina):

- formulare al consiglio di amministrazione proposte in merito alla politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, valutando periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata ed avvalendosi delle informazioni fornite dall'amministratore delegato per quanto riguarda l'attuazione di tale politica nei riguardi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- presentare al consiglio di amministrazione proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione, provvedendo a monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- esaminare preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione del pubblico in vista dell'assemblea annuale di bilancio.

Il comitato per le remunerazioni, nell'ambito delle proprie competenze, svolge inoltre un ruolo di primo piano nell'elaborazione e nella verifica dell'andamento dei sistemi di incentivazione (ivi inclusi eventuali piani di azionariato) rivolti al *management*, intesi quali strumenti finalizzati ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, sviluppandone il senso di appartenenza ed assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di valore.

Il comitato per le remunerazioni svolge inoltre, quale attribuzione aggiuntiva rispetto a quelle contemplate dal Codice di Autodisciplina, un'attività di supporto nei confronti dell'amministratore delegato e delle competenti strutture aziendali per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse manageriali, il reperimento di talenti e la promozione di iniziative con istituti universitari in tale ambito.

Nel corso del 2011 il comitato per le remunerazioni è risultato composto dai consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di presidente), Giulio Ballio e Fernando Napolitano nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno ne hanno fatto parte i consiglieri Fernando Napolitano (con funzioni di presidente), Alessandro Banchi e Pedro

Solbes Mira. Il consiglio di amministrazione ha riconosciuto in capo a tutti e tre gli amministratori da ultimo indicati il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.

Sempre nel corso del 2011 il comitato per le remunerazioni ha tenuto 8 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del presidente del collegio sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 30 minuti ciascuna e ha fatto ricorso a consulenti esterni indipendenti, a spese della Società.

Nel corso del 2011 il comitato per le remunerazioni ha avviato la elaborazione delle linee guida della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, definite in dettaglio nei primi mesi del 2012, in modo da consentire al consiglio di amministrazione di approvare tale politica in data 5 aprile 2012. Il comitato per le remunerazioni – oltre ad elaborare i contenuti del piano di incentivazione a lungo termine relativo all'esercizio 2011 e ad effettuare una generale ricognizione dell'andamento dei piani di incentivazione in essere – si è altresì occupato di definire il trattamento normativo e retributivo da riconoscere al presidente ed all'amministratore delegato/direttore generale per il mandato 2011-2013; a tale riguardo, il comitato si è interessato anche degli aspetti applicativi della componente variabile della remunerazione del presidente e dell'amministratore delegato/direttore generale, individuando in particolare gli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare agli interessati (oltre a verificare il raggiungimento degli obiettivi del precedente esercizio). Il comitato ha infine formulato al consiglio di amministrazione le proposte circa i compensi da riconoscere ai componenti dei vari comitati, ed ha monitorato l'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di remunerazione degli amministratori e dell'alta dirigenza delle società con azioni quotate, alla luce del processo di recepimento delle raccomandazioni comunitarie del 2004 e del 2009 sul tema.

Comitato per il controllo interno

Il comitato per il controllo interno ha il compito di assistere il consiglio di amministrazione, con funzioni istruttorie, nelle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e della relazione finanziaria semestrale e, nei limiti delle competenze consiliari, ai rapporti tra la Società ed il revisore esterno.

In particolare, al comitato per il controllo interno sono attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo definiti dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2011):

- assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati in materia di controllo interno dal Codice di Autodisciplina;
- valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- esprimere pareri, su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- esaminare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno, nonché le relazioni periodiche da costui predisposte;
- valutare i risultati esposti nella relazione della società di revisione legale dei conti e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione dell'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa, nonché della completezza e trasparenza dell'informativa fornita al riguardo attraverso il bilancio di sostenibilità (attribuzione, quest'ultima, riconosciuta al comitato a partire dal mese di febbraio 2010);
- riferire al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nel corso del 2011 il comitato per il controllo interno è risultato composto dai consiglieri Gianfranco Tosi (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il consiglio di amministrazione aveva a suo tempo riconosciuto il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Renzo Costi e Alessandro Luciano nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno ne hanno fatto parte i consiglieri Gianfranco Tosi (sempre con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il consiglio di amministrazione ha confermato il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Mauro Miccio e Angelo Taraborrelli.

Sempre nel corso del 2011 il comitato per il controllo interno ha tenuto 13 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del presidente del collegio sindacale) e da una durata media di circa 2 ore ciascuna.

Nel corso del 2011 l'attività del comitato per il controllo interno si è concentrata anzitutto sulla valutazione del piano di lavoro elaborato dal preposto al controllo interno e dei risultati delle azioni di *audit* svolte nel corso dell'anno precedente, nonché sull'esame di un aggiornamento predisposto dalla funzione "Audit" della Società circa l'identificazione dei principali rischi inerenti il Gruppo (c.d. *risk assessment*); il comitato ha quindi formulato, per quanto di propria competenza, una valutazione positiva circa l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nel corso dell'esercizio precedente. Durante il 2011 il comitato ha inoltre espresso parere favorevole, per quanto di propria competenza, circa l'affidamento di alcuni specifici incarichi aggiuntivi ad entità appartenenti al *network* del revisore principale di Gruppo (in applicazione dell'apposita procedura, adottata nel corso del 2009, circa l'assegnazione di incarichi alle società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo) ed ha esaminato gli effetti delle novità legislative e dei nuovi *standard* contabili internazionali sul bilancio consolidato 2010 e sulla relazione

finanziaria semestrale 2011 del Gruppo Enel. Il comitato ha altresì esercitato nel 2011 la propria supervisione circa l'elaborazione del bilancio di sostenibilità ed è stato aggiornato circa le principali attività svolte dal Gruppo in materia di responsabilità sociale d'impresa, ha valutato le segnalazioni pervenute nel corso dell'esercizio precedente in base alle previsioni del codice etico, ha esaminato le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione finanziaria di Enel per l'esercizio 2009 ed ha valutato le considerazioni predisposte al riguardo dalle competenti funzioni aziendali, monitorando inoltre l'osservanza del modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (ed occupandosi anche dell'aggiornamento del modello stesso). Il comitato ha infine preso atto del permanente rispetto nell'ambito del Gruppo della normativa in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Comitato parti correlate

Il comitato parti correlate è composto da almeno tre amministratori indipendenti, nominati da parte del consiglio di amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del comitato stesso, in coerenza con le previsioni dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottata dal medesimo consiglio nel mese di novembre 2010 (e rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010), le cui disposizioni sono divenute efficaci a fare data dal mese di gennaio 2011.

In base a quanto indicato da tale ultima procedura e dal proprio regolamento organizzativo, il comitato parti correlate ha essenzialmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di Enel – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento di operazioni con parti correlate, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi ed adeguati. Tale comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'amministratore delegato ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di operazioni di "maggiore rilevanza" (come definite dalla procedura sopra indicata). Il comitato in questione provvede infine a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa, che siano stati ad esso sottoposti da parte dell'*advisory board* istituito ai sensi della medesima procedura.

Nell'esercizio dei propri compiti il comitato parti correlate può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto

delle operazioni con parti correlate riguardo alle quali il comitato stesso è chiamato ad esprimersi.

Nel corso del 2011 il comitato parti correlate è risultato composto dai consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di presidente), Giulio Ballio e Renzo Costi nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno ne hanno fatto parte i consiglieri Alessandro Banchi (con funzioni di presidente), Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi.

Sempre nel corso del 2011 il comitato parti correlate ha tenuto 2 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del presidente del collegio sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna.

Nel corso del 2011 il comitato parti correlate ha provveduto ad esprimere parere favorevole in merito alla proposta formulata dal comitato per le remunerazioni circa il trattamento normativo e retributivo da riconoscere al presidente ed all'amministratore delegato/direttore generale per il mandato 2011-2013, prima che tale proposta venisse esaminata da parte del consiglio di amministrazione e fosse quindi sottoposta al parere del collegio sindacale. Il comitato ha inoltre effettuato un'attenta disamina dei contenuti del regolamento CONSOB e dell'apposita procedura aziendale per la disciplina delle operazioni con parti correlate, al fine di verificare i termini e le modalità di applicazione di tali documenti alla luce della concreta operatività aziendale.

Comitato per la corporate governance

Il comitato per la *corporate governance* è composto da almeno tre amministratori, in maggioranza non esecutivi, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza, nominati da parte del consiglio di amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del comitato stesso.

In base a quanto indicato dal proprio regolamento organizzativo, il comitato per la *corporate governance* ha il compito di assistere il consiglio di amministrazione con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla *corporate governance* della Società e del Gruppo. In tale ambito, al comitato in questione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- monitorare l'evoluzione della normativa di legge e delle *best practice* nazionali ed internazionali in materia di *corporate governance*, provvedendo ad aggiornare il consiglio di amministrazione in presenza di modificazioni significative;
- verificare l'allineamento del sistema di governo societario di cui la Società e il Gruppo sono dotati con la normativa di legge, le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e le *best practice* nazionali ed internazionali;
- formulare al consiglio di amministrazione proposte di adeguamento dell'indicato sistema di governo societario, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- istruire il procedimento di *board review*, formulando al consiglio di amministrazione le proposte in merito all'affidamento dell'incarico ad una società specializzata del settore, individuando i temi destinati a formare oggetto della valutazione e definendo modalità e tempi del procedimento stesso;
- esaminare preventivamente la relazione annuale sul governo societario da inserire nella documentazione di bilancio;
- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2011 il comitato per la *corporate governance* è risultato composto dai consiglieri Paolo Andrea Colombo (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno, Mauro Miccio e Fernando Napolitano.

Sempre nel corso del 2011 il comitato per la *corporate governance* ha tenuto 5 riunioni a decorrere dal momento della sua costituzione (intervenuta nel mese di maggio), caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del presidente del collegio sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna e ha fatto ricorso a consulenti esterni, a spese della Società.

Nel corso del 2011 il comitato per la *corporate governance* ha anzitutto effettuato un'attenta verifica del livello e delle modalità di recepimento in ambito Enel delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, al fine di assicurare il permanente rispetto da parte della Società e del Gruppo di elevati *standard* di governo societario. Il comitato in questione si è inoltre occupato dell'aggiornamento di alcune importanti *policy* e procedure aziendali, con particolare riferimento (i) agli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i consiglieri Enel possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel consiglio di amministrazione di Enel, nonché (ii) al regolamento per la gestione interna ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni concernenti la Società ed il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Il comitato per la *corporate governance* si è infine occupato di istruire il procedimento di *board review*, individuando a seguito di apposita selezione la società di consulenza cui affidare il compito di supportare il consiglio di amministrazione ed i suoi comitati nel processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2011.

Collegio Sindacale

Secondo le previsioni di legge e dello statuto della Società, il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Al fine di garantire un efficace svolgimento dei compiti da parte del collegio sindacale e nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, fin dal mese di dicembre 2006 il consiglio di

amministrazione ha espressamente riconosciuto al collegio medesimo, per quanto di propria competenza:

- il potere di vigilare sull'indipendenza della società di revisione legale dei conti, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed al Gruppo da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti al relativo *network* (trattasi di potere che è stato quindi formalmente assegnato allo stesso collegio sindacale dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati);
- il potere, esercitabile anche individualmente dai sindaci, di chiedere alla funzione “*Audit*” della Società lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- il potere di scambiare tempestivamente con il comitato per il controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In base alla legislazione vigente, i componenti il collegio sindacale devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari, in aggiunta a quelli stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate; essi devono inoltre possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla legge ai sindaci di società con azioni quotate, quali integrati attraverso apposite previsioni statutarie; essi devono possedere infine i requisiti di indipendenza individuati dalla legge per i sindaci di società con azioni quotate.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti il collegio sindacale possono assumere presso società di capitali italiane sono stati individuati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Analogamente a quanto disposto per il consiglio di amministrazione – ed in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico della Finanza – lo statuto prevede che la nomina dell'intero collegio sindacale abbia luogo secondo il meccanismo del “voto di lista”, finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un sindaco effettivo (cui spetta la carica di presidente) e di un sindaco supplente (destinato a subentrare nella carica di presidente, in caso di cessazione anticipata del titolare dall'ufficio) designati dalle minoranze azionarie.

Tale sistema elettivo prevede che le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati amministratori (in concreto, in funzione della capitalizzazione di borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale).

Inoltre – in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate

dalla CONSOB con regolamento, ed in base alle modifiche statutarie che verranno conseguentemente sottoposte all'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011 – in occasione dei primi tre rinnovi del collegio sindacale successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero complessivo di candidati (tra membri effettivi e supplenti) pari o superiore a tre dovranno includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste di candidati sindaci (al pari di quelle di candidati amministratori) devono essere depositate presso la sede sociale, a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito *internet* e su quello della Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea medesima, accompagnate da un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina dell'organo di controllo.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare:

- il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze azionarie in seno al collegio sindacale; nonché
- il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011).

In ogni caso, i sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Essendo stato nominato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, il collegio sindacale in carica ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Secondo le nomine effettuate in tale assemblea, alla data della presente relazione il collegio sindacale risulta quindi composto dai membri effettivi di seguito indicati, unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 13,88% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,19% del capitale della Società).

- Sergio Duca, 64 anni, presidente (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);
- Carlo Conte, 64 anni, sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Gennaro Mariconda, 69 anni, sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nell'Allegato 2 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti effettivi il collegio sindacale della Società.

Il compenso dei componenti effettivi del collegio sindacale è determinato dall'assemblea dei soci. In particolare, nel mese di aprile 2010 l'assemblea ordinaria ha fissato in 85.000 euro lordi annui il compenso spettante al presidente del collegio sindacale ed in 75.000 euro lordi annui il compenso spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del relativo ufficio.

Nel corso dell'esercizio 2011 il collegio sindacale ha tenuto 22 riunioni, durate in media circa 2 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei sindaci effettivi e la presenza del magistrato delegato della Corte dei Conti.

Nel corso del mese di febbraio 2012, il collegio sindacale ha verificato in capo al presidente Sergio Duca ed al sindaco effettivo Gennaro Mariconda il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori. Per quanto concerne il sindaco effettivo Carlo Conte, il collegio sindacale ha avuto modo di accertare che egli, pur essendo privo dei requisiti di indipendenza da ultimo menzionati (in quanto Dirigente Generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di riferimento della Società), risulta possedere le caratteristiche di indipendenza previste dal Testo Unico della Finanza (e dalla relativa disciplina di attuazione) con riguardo ai sindaci di società con azioni quotate.

Alla data della presente relazione, con riferimento alla disciplina in precedenza richiamata circa i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali italiane dettata dalla CONSOB (che pone un limite massimo al peso degli incarichi ricoperti da ciascun sindaco pari a 6 punti), i sindaci effettivi hanno comunicato all'Autorità i seguenti dati circa il numero degli incarichi da essi rivestiti e il punteggio associato agli incarichi medesimi:

- Sergio Duca: 4 incarichi; peso degli incarichi: 3,35 punti;
- Carlo Conte: 5 incarichi; peso degli incarichi: 2,15 punti;
- Gennaro Mariconda: 1 incarico; peso dell'incarico: 1,0 punti.

Società di revisione legale dei conti

La revisione legale del bilancio di Enel e del bilancio consolidato di Gruppo risulta affidata a Reconta Ernst & Young S.p.A.

L'incarico a tale società di revisione è stato conferito dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, su proposta del collegio sindacale, con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 e per un corrispettivo complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Fin dal 2009 è stata formalizzata un'apposita procedura che disciplina l'affidamento di incarichi alle società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo. In base a tale procedura il comitato per il controllo interno ed il collegio sindacale sono chiamati ad esprimere un preventivo parere vincolante circa l'affidamento di ogni incarico aggiuntivo – diverso, quindi, dall'incarico principale di

revisione e per il quale non ricorrano fattispecie di incompatibilità previste dalla legge – in favore del revisore principale di Gruppo ovvero di entità appartenenti al relativo *network*; l'affidamento di tali incarichi aggiuntivi è consentito solo in determinate condizioni di comprovata necessità (sotto il profilo legale, economico o della qualità del servizio).

Controllo della Corte dei Conti

Sulla gestione finanziaria di Enel esercita un controllo la Corte dei Conti, che si avvale a tal fine di un magistrato delegato. Si segnala al riguardo che nel corso del 2011 tale attività di controllo è stata svolta dapprima, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio ed aprile, da parte del sostituto magistrato delegato Igina Maio, ed a partire dal mese di maggio da parte del magistrato delegato Francesco Paolo Romanelli.

Nel mese di gennaio 2009 il consiglio di amministrazione ha disposto di riconoscere un'indennità di presenza in favore del magistrato delegato della Corte dei Conti, per la partecipazione a ciascuna riunione di organo sociale cui intervenga, in misura pari a 1.000 euro. Tale orientamento è stato confermato dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2011.

Il magistrato delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. La Corte dei Conti presenta con cadenza annuale alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei Deputati una relazione circa i risultati del controllo svolto.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In conformità con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dallo statuto della Società, il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, ha provveduto fin dal mese di giugno 2006 alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuato nel responsabile della funzione "Amministrazione, Pianificazione e Controllo" (a decorrere dal mese di giugno 2009 ridenominata "Amministrazione, Finanza e Controllo") della Società (nella persona di Luigi Ferraris). Quest'ultimo, come verificato dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno 2007, è in possesso dei requisiti di professionalità introdotti nello statuto sociale nel mese di maggio 2007 in attuazione del Testo Unico della Finanza.

Compito di tale dirigente è di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il consiglio di amministrazione verifica che tale dirigente disponga di poteri e mezzi adeguati, vigilando inoltre sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili da costui predisposte.

Il dirigente in questione rilascia una dichiarazione che accompagna gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile, anche infrannuale, e che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il medesimo dirigente, unitamente all’amministratore delegato, attesta inoltre con apposita relazione in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato ed alla relazione finanziaria semestrale: (i) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili sopra indicate nel corso del periodo cui si riferiscono tali documenti contabili; (ii) la conformità del contenuto di tali ultimi documenti ai principi contabili internazionali applicabili nell’ambito della Comunità Europea; (iii) la corrispondenza dei documenti medesimi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo; (iv) che la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato contiene un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e del Gruppo, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui questi ultimi sono esposti; (v) che la relazione intermedia sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria semestrale contiene un’analisi attendibile circa gli eventi di maggiore importanza verificatisi durante i primi sei mesi dell’esercizio, unitamente ad una descrizione dei principali rischi ed incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio e ad una informativa sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

I contenuti della attestazione che il dirigente in questione e l’amministratore delegato devono rilasciare in base a quanto ora indicato sono disciplinati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Sistema di controllo interno

In materia di controllo interno il Gruppo è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema, cui è affidata la missione (i) di accertare l’adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nonché (ii) di garantire l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale e (iii) di assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne ed alle direttive ed indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il sistema di controllo interno si articola nell’ambito del Gruppo in tre distinte tipologie di attività:

- il “controllo di linea” (o di “primo livello”), costituito dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o società del Gruppo svolgono sui propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- i controlli di “secondo livello”, che sono demandati (i) al controllo di gestione (collocato all’interno della funzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” di Enel) per quanto riguarda il monitoraggio dell’andamento economico-finanziario della Società e del Gruppo e (ii) alla funzione *Group Risk Management* per quanto concerne la elaborazione di *policy* finalizzate alla

gestione dei principali rischi (connessi, ad esempio, ai tassi di interesse, ai tassi di cambio ed al rischio *commodities*);

- l'*internal auditing*, demandato all'apposita funzione "Audit" della Società e finalizzato essenzialmente alla identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali di ogni natura mediante un'azione di *monitoring* dei controlli di linea, sia in termini di adeguatezza dei controlli medesimi che in termini di risultati effettivamente conseguiti dalla relativa applicazione. L'attività in esame è pertanto estesa a tutti i processi aziendali della Società e delle società del Gruppo e ai relativi responsabili è rimessa sia l'indicazione delle azioni correttive ritenute necessarie che l'esecuzione di attività di *follow-up* intese a verificare i risultati delle azioni suggerite.

La responsabilità dell'adozione di un adeguato sistema di controllo interno, coerente con i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale ed internazionale, compete al consiglio di amministrazione, che avvalendosi del comitato per il controllo interno provvede a tal fine a:

- fissare le linee di indirizzo di tale sistema, in modo che i principali rischi afferenti alla Società ed alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, verificando quindi la compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa. Si segnala al riguardo che fin dal mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha preso atto dell'identificazione dei principali rischi inerenti il Gruppo (c.d. *risk assessment*) e dell'individuazione di appositi criteri di misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi stessi – secondo quanto indicato in apposito documento elaborato dalla funzione "Audit" della Società – concordando circa la compatibilità dei rischi medesimi con una sana e corretta gestione sociale. Successivamente, nel mese di febbraio 2008 e, da ultimo, nel mese di febbraio 2012, il consiglio di amministrazione ha esaminato e condiviso appositi aggiornamenti del *risk assessment* di Gruppo, predisposti sempre dalla funzione "Audit" della Società;
- individuare uno o più amministratori esecutivi incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. Nel corso del 2011 tale ruolo è stato dapprima ricoperto tanto dal presidente che dall'amministratore delegato nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno, coerentemente con quanto disposto dal consiglio di amministrazione fin dal mese di dicembre 2006. A decorrere dal mese di luglio 2011 il consiglio di amministrazione ha affidato il ruolo in questione esclusivamente all'amministratore delegato, alla luce dell'assetto dei poteri adottato in ambito aziendale ed in considerazione delle indicazioni espresse al riguardo dal Codice di Autodisciplina (che prevedono che tale carica venga affidata, di norma, all'amministratore delegato);

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. Si evidenzia al riguardo che nei mesi di marzo 2011 e, da ultimo, febbraio 2012 il consiglio di amministrazione ha espresso una valutazione positiva al riguardo;
- nominare e revocare uno o più soggetti preposti al controllo interno, definendone la remunerazione in coerenza con le politiche aziendali. A tale riguardo, nel mese di gennaio 2008 il consiglio di amministrazione, preso atto dell'avvicendamento intervenuto alla guida della funzione "Audit" della Società, ha confermato in capo alla nuova responsabile di tale funzione (nella persona di Francesca Di Carlo) il ruolo di preposto al controllo interno, determinandone la remunerazione in misura pari a quella già percepita dall'interessata.

L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno provvede a sua volta a:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, ed a sottoporli quindi periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, di cui verifica costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza. Costui si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- proporre al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più soggetti preposti al controllo interno.

Il preposto al controllo interno, per parte sua:

- ha il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- non è responsabile di alcuna area operativa;
- ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnatagli;
- riferisce del proprio operato all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, al comitato per il controllo interno e al collegio sindacale. In particolare, egli riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Nel mese di giugno 2009, in linea con le pratiche più evolute di governo societario è stata costituita nell'ambito della Società una specifica funzione di "Group Risk Management", avente la missione di assicurare l'efficace implementazione a livello di Gruppo del processo di gestione di tutti i rischi

ad impatto rilevante di carattere finanziario, operativo, strategico e di *business*, nonché dei principali rischi che possano a qualunque titolo incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società e del Gruppo.

Nel corso del 2011 le principali attività svolte dalla Funzione “*Group Risk Management*” hanno riguardato:

- l'elaborazione e la prima implementazione dell'impianto della *governance* dei rischi a livello di Gruppo, a seguito della relativa condivisione con le Divisioni operative e le Funzioni di *staff* interessate;
- l'elaborazione delle linee guida per la gestione dei rischi finanziari, *commodity* e di credito, inclusive della definizione del sistema di limiti operativi;
- la definizione del modello di *enterprise risk management* di Gruppo, l'avvio ed il completamento del primo *assessment* delle principali fonti di rischio con potenziale impatto sul raggiungimento degli obiettivi strategici e di *business*, l'analisi delle risultanze e la presentazione al *top management* delle evidenze ritenute di maggiore rilievo;
- l'avvio delle attività di alcune strutture locali di *risk management*;
- la definizione di *format* di reportistica sulle diverse categorie di rischio e l'attivazione di un flusso periodico di comunicazione con le Divisioni operative e verso il Vertice aziendale;
- l'istituzione e l'avvio dell'operatività di appositi comitati di rischio, istituiti sia a livello centrale che nei vari paesi in cui il Gruppo opera. A ciò si è accompagnata la definizione da parte di tali comitati dei limiti di rischio qualitativi e quantitativi assegnati ai *risk owners* e delle modalità per monitorarne il rispetto;
- lo sviluppo di un modello integrato (c.d. *business plan @risk*) volto all'analisi (i) dei rischi quantitativi connessi al raggiungimento dei *target* del *budget* e piano industriale e (ii) della profittabilità economica e finanziaria dei grandi investimenti, attraverso opportune analisi di sensitività, di scenario e probabilistiche; ciò al fine di valutare l'impatto delle modifiche di variabili esogene (i.e. prezzi, tassi, inflazione, domanda di energia, prodotto interno lordo, ecc.) sui risultati attesi in termini di *cash flow* di Gruppo e di sostenibilità finanziaria, nonché sul rischio complessivo di portafoglio;
- la individuazione, l'acquisto, la parametrizzazione e l'implementazione delle soluzioni *software* per le attività di *industrial risk management* ed *enterprise risk management*;
- lo sviluppo di specifiche metodologie per l'analisi e la misurazione dei diversi rischi.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria

Nell'ambito del sistema di controllo interno il Gruppo si è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (nel presente paragrafo indicato unitariamente, per brevità, come “Sistema”).

Tale Sistema, nel suo complesso, è definito come l'insieme delle attività volte a identificare e a valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere, parzialmente o totalmente, il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo ("Sistema di gestione dei rischi"), integrato dalle successive attività di individuazione dei controlli e definizione delle procedure che assicurano il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria ("Sistema di controllo interno").

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha curato lo sviluppo e la realizzazione di uno specifico modello per la valutazione del Sistema e ha adottato un apposito corpo procedurale – che è stato portato a conoscenza di tutto il personale interessato – nel quale sono riportate le metodologie adottate e le responsabilità del personale stesso nell'ambito delle attività di definizione, mantenimento e monitoraggio del Sistema in questione. In particolare, il Gruppo si è dotato di una procedura che regola il modello di riferimento del sistema di controllo e di una procedura descrittiva del processo di valutazione del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, che definisce ruoli e responsabilità nell'ambito organizzativo aziendale prevedendo uno specifico flusso di attestazioni interne.

I controlli istituiti sono stati oggetto di monitoraggio per verificarne sia il "disegno" (ovvero che il controllo, se operativo, è strutturato al fine di mitigare in maniera accettabile il rischio identificato) che l'effettiva "operatività".

Al *management* responsabile delle attività, dei rischi e dei controlli e alla Funzione "Audit" della Società sono affidate responsabilità di verifica periodica del Sistema.

La valutazione dei controlli sull'informativa finanziaria ha preso a riferimento i criteri stabiliti nel modello "*Internal Controls – Integrated Framework*" emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (c.d. "*COSO Report*"), integrato per gli aspetti informatici dal modello "*Control Objectives for Information and related Technology*" (c.d. "*COBIT*"). Inoltre, presso alcune società latinoamericane del Gruppo, aventi ADS (*American Depositary Shares*) quotate presso il *New York Stock Exchange*, trovano applicazione i controlli interni relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili previsti dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act*.

Il processo di valutazione del Sistema, definito in Enel come *Management Assessment Process* (e indicato nel prosieguo del presente paragrafo, per brevità, come "MAP"), che viene progressivamente esteso alle società di significativa rilevanza che entrano a fare parte del Gruppo, si articola nelle seguenti macro - fasi:

- definizione del perimetro e individuazione dei rischi;
- valutazione del disegno e dell'operatività dei controlli (c.d. monitoraggio "di linea");
- monitoraggio "indipendente", demandato alla funzione "Audit" della Società;
- *reporting*, attestazioni interne, consolidamento e sintesi delle valutazioni;

- attestazione dell'amministratore delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato ed alla relazione finanziaria semestrale.

Il perimetro delle società del Gruppo da includere nella valutazione viene determinato in relazione allo specifico livello di rischio sia in termini quantitativi (per il livello di significatività del potenziale impatto sul bilancio consolidato) che in termini qualitativi (tenuto conto dei rischi specifici legati al *business* o al processo).

Per la definizione del Sistema è stato quindi condotto anzitutto un *risk assessment* a livello di Gruppo, per individuare e valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza potessero compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo (ad esempio, asserzioni di bilancio e altri obiettivi di controllo collegati all'informativa finanziaria). Il *risk assessment* è stato condotto anche con riferimento ai rischi di frode.

I rischi sono identificati sia a livello di società o gruppi di società (c.d. "*entity level*") sia a livello di processo (c.d. "*process level*"). Nel primo caso, i rischi individuati sono considerati comunque ad impatto rilevante sull'informativa finanziaria, a prescindere dalla loro probabilità di accadimento. I rischi a livello di processo sono invece valutati – a prescindere dai relativi controlli (c.d. "valutazione a livello inerente") – in termini di potenziale impatto e probabilità di accadimento, sulla base di elementi sia qualitativi che quantitativi.

In seguito alla individuazione e valutazione dei rischi, si è proceduto con l'individuazione di controlli finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del Sistema, a livello sia di *entity* che di processo.

I controlli a livello di *entity* sono catalogati in coerenza con le cinque componenti individuate nel COSO Report: ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio.

Nell'ambito delle società identificate come rilevanti si è proceduto quindi alla definizione e valutazione dei processi a maggior rischio ed all'applicazione del c.d. "*Top-Down Risk-Based Approach*". In coerenza con tale approccio, sono stati quindi identificati e valutati i rischi di maggior impatto e i correlati controlli sia di carattere generale che specifico, volti a ridurre ad un livello accettabile la possibilità di accadimento dei suddetti rischi.

Al fine di valutare l'adeguatezza del Sistema è prevista, con cadenza semestrale, una specifica fase del MAP che consiste in un'attività di monitoraggio a cura dei gestori dei processi (ovvero dei responsabili delle attività, dei rischi e dei controlli) volta a verificare il disegno e l'operatività di ciascuno dei controlli individuati.

Per ciascun processo aziendale oggetto di valutazione è mantenuta adeguata documentazione finalizzata a descrivere i ruoli e le responsabilità, i flussi dei dati e delle informazioni, nonché i controlli chiave (procedure amministrative e contabili).

Alla funzione “*Audit*” della Società è affidato il compito di esprimere una valutazione “indipendente” in merito all’operatività del MAP.

I risultati delle valutazioni effettuate sia dal *management* di linea che dalla funzione “*Audit*” della Società sono comunicati al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attraverso specifici flussi informativi periodici di sintesi (c.d. “*reporting*”), che classificano le eventuali carenze di operatività e/o disegno dei controlli – ai fini del loro potenziale impatto sull’informativa finanziaria – in semplici carenze, debolezze significative o carenze materiali.

Nel caso in cui dalle valutazioni effettuate emergano delle carenze, i flussi informativi da ultimo indicati riportano anche le eventuali azioni correttive, intraprese o da intraprendere, volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell’informativa finanziaria.

Tali flussi vengono altresì utilizzati per la periodica informativa circa l’adeguatezza del Sistema fornita dal dirigente preposto nei riguardi del collegio sindacale, del comitato per il controllo interno e della società di revisione.

Sulla base della reportistica sopra indicata, e tenuto conto delle attestazioni rilasciate dai responsabili di ciascuna struttura aziendale interessata dal MAP, il dirigente preposto rilascia a sua volta unitamente all’amministratore delegato apposita attestazione circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale (a seconda del documento di volta in volta interessato).

Disciplina delle società controllate estere extra-UE

Con riferimento all’esercizio 2011 si è proceduto da parte del comitato per il controllo interno alla verifica della perdurante osservanza, nell’ambito del Gruppo, della disciplina in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea (per brevità, nel prosieguo, definite “società controllate estere extra UE”) dettata dalla CONSOB nell’ambito del Regolamento Mercati.

In particolare, si segnala al riguardo che:

- in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 2010 ed in applicazione dei parametri di significativa rilevanza ai fini del consolidamento introdotti nel Regolamento Mercati CONSOB con effetto dal 1° luglio 2008, sono state individuate nell’ambito del Gruppo 14 società controllate estere extra UE cui la disciplina in questione è risultata applicabile per l’esercizio 2011. Trattasi, in particolare, delle seguenti società, 11 delle quali erano risultate assoggettate alla normativa di riferimento già nel corso dell’esercizio 2010: 1) Ampla Energia e Servicios S.A. (società brasiliana); 2) Chilectra S.A. (società cilena); 3) Compania Distribuidora y Comercializadora de Energia S.A. (società colombiana); 4) Companhia Energetica do Cearà S.A. (società

brasiliana); 5) Edegel S.A. (società peruviana); 6) Emgesa S.A. ESP (società colombiana); 7) Empresa de Distribución Electrica de Lima Norte S.A.A. (società peruviana); 8) Empresa Distribuidora Sur S.A. (società argentina); 9) Empresa Nacional de Electricidad - Endesa Chile S.A. (società cilena); 10) Endesa Brasil S.A. (società brasiliana); 11) Endesa Capital Finance L.L.C. (società statunitense); 12) Enel Green Power North America Inc. (società statunitense); 13) Enersis S.A. (società cilena); 14) Enel OGK-5 OJSC (società russa);

- lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio 2011 di tutte le società sopra indicate, quali inseriti nel *reporting package* utilizzato ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 del Gruppo Enel, verranno messi a disposizione del pubblico da parte di Enel almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio civilistico 2011 di Enel, contestualmente ai prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della generalità delle società controllate e collegate (secondo le modalità indicate nel Regolamento Emittenti CONSOB);
- gli statuti, la composizione e i poteri degli organi sociali di tutte le società sopra indicate sono stati acquisiti da parte di Enel e sono tenuti a disposizione della CONSOB, in versione aggiornata, ove da parte di quest'ultima fosse avanzata specifica richiesta di esibizione a fini di vigilanza;
- è stato verificato da parte di Enel che tutte le società sopra indicate: (i) forniscono al revisore della Capogruppo le informazioni necessarie al revisore medesimo per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Enel; (ii) dispongono di un sistema amministrativo-contabile idoneo a fare pervenire regolarmente alla direzione e al revisore di Enel i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo.

Operazioni con parti correlate

Fin dal mese di dicembre 2006 il consiglio di amministrazione ha adottato – in recepimento di quanto disposto dal codice civile (cui la CONSOB fino a tale momento non aveva ancora dato specifica attuazione), nonché dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – un regolamento inteso ad individuare le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, ovvero da sue controllate, con parti correlate; ciò al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle operazioni stesse.

Tale regolamento ha trovato applicazione fino alla fine del 2010, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2011 risulta operativa una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, i cui contenuti salienti vengono di seguito descritti e che è stata adottata dal consiglio di amministrazione nel mese di novembre 2010, nel rispetto dei requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010 in attuazione delle previsioni del codice civile.

In base a tale procedura, le operazioni con parti correlate sono suddivise in tre categorie:

- le operazioni di “maggiore rilevanza”, individuate in base al superamento di una specifica soglia quantitativa (fissata al 5%) applicata a tre indici di rilevanza, che tengono conto in particolare del controvalore dell’operazione, dell’attivo patrimoniale dell’entità oggetto dell’operazione e delle passività dell’entità acquisita. Tali operazioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza assembleare, formano necessariamente oggetto di esame e approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
- le operazioni di “minore rilevanza”, definite in negativo come le operazioni diverse da quelle di “maggiore rilevanza” e da quelle di “importo esiguo”. Tali operazioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza assembleare, seguono la competenza deliberativa risultante dal vigente assetto dei poteri in ambito aziendale;
- le operazioni di “importo esiguo”, ossia caratterizzate da un controvalore inferiore a specifiche soglie, differenziate in funzione della tipologia di parti correlate con le quali tali operazioni vengono realizzate. Le operazioni di “importo esiguo” sono escluse dall’ambito di applicazione della procedura.

Al fine di consentire al comitato parti correlate di esprimere un motivato e preventivo parere sull’interesse di Enel al compimento di operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, la procedura istituisce specifici flussi informativi. In particolare:

- per le operazioni di “minore rilevanza” è previsto che l’amministratore delegato della Società ovvero la funzione proponente, per il tramite della “Segreteria Societaria”, provvedano a fornire al comitato parti correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il rilascio del parere da parte del comitato stesso, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna operazione di tale natura, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti;
- per le operazioni di “maggiore rilevanza” è previsto che l’amministratore delegato della Società, per il tramite della “Segreteria Societaria”, provveda a fornire al comitato parti correlate, tempestivamente – e, comunque, non oltre il giorno successivo alla prima informativa fornita al consiglio di amministrazione di Enel – informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna operazione di tale natura, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. Il comitato parti correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all’amministratore delegato della Società e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell’operazione.

Per quanto riguarda l’efficacia dell’indicato parere che il comitato parti correlate è chiamato a rilasciare, la procedura prevede che:

- in caso di operazioni di “minore rilevanza”, tale parere abbia natura non vincolante. Tuttavia, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, Enel è tenuta a mettere a disposizione del pubblico un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni di “minore rilevanza” che dovessero risultare approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato parti correlate, nonché delle ragioni per le quali si fosse ritenuto di disattendere tale parere;
- in caso di operazioni di “maggiore rilevanza”, ove il comitato parti correlate abbia espresso parere negativo, il consiglio di amministrazione della Società, in presenza di un’apposita clausola statutaria (che è stata introdotta in occasione dell’assemblea straordinaria del 29 aprile 2011), può sottoporre le operazioni in questione all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti (c.d. “*whitewash*”). In ogni caso il compimento delle operazioni di “maggiore rilevanza” è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla procedura, qualora la correlazione sussista con un amministratore della Società o con una parte correlata per il suo tramite, l’amministratore interessato deve informare tempestivamente il consiglio di amministrazione circa la natura, i termini, l’origine e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del *quorum* costitutivo ovvero il consiglio di amministrazione non disponga altrimenti.

Qualora la correlazione sussista con l’amministratore delegato della Società o con una parte correlata per il suo tramite, in aggiunta a quanto sopra egli si astiene dal compimento dell’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Qualora la correlazione sussista con uno dei sindaci effettivi della Società o con una parte correlata per il loro tramite, il sindaco interessato provvede ad informare tempestivamente gli altri sindaci ed il presidente del consiglio di amministrazione circa la natura, i termini, l’origine e la portata del proprio interesse.

La procedura dispone che i verbali delle deliberazioni con cui il consiglio di amministrazione della Società approva operazioni con parti correlate, siano esse di “maggiore rilevanza” ovvero di “minore rilevanza” – ovvero, in quest’ultimo caso, le decisioni dell’organo delegato competente – debbano recare adeguata motivazione in merito all’interesse di Enel al compimento delle operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La procedura stabilisce inoltre che l’amministratore delegato della Società, nell’ambito della relazione periodica circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe, debba fornire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa

sull'intervenuta esecuzione di operazioni con parti correlate, tanto di "maggiore rilevanza" quanto di "minore rilevanza".

Un'apposita disciplina è poi dettata per le operazioni con parti correlate realizzate da parte di Enel non già direttamente ma per il tramite di società controllate. In tal caso è previsto che il consiglio di amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente in base al vigente assetto dei poteri provvedono, previo motivato parere non vincolante del comitato parti correlate, alla preventiva valutazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel e rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

- operazioni atipiche od inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (i.e. prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza di Enel;
- operazioni il cui controvalore sia superiore a 25 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione della procedura (su cui ci soffermerà poco oltre).

Analogamente a quanto sopra osservato con riferimento alle operazioni di "minore rilevanza" compiute direttamente da parte di Enel, anche per le operazioni effettuate per il tramite di società controllate è previsto che, qualora il consiglio di amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente in base al vigente assetto dei poteri abbiano valutato favorevolmente il compimento di operazioni di società controllate rilevanti ai fini della procedura pur in presenza di un parere negativo del comitato parti correlate, Enel sia tenuta a mettere a disposizione del pubblico un apposito documento in cui dovranno essere esplicitate anche le ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere tale parere.

Nel rispetto della normativa CONSOB di riferimento, risultano escluse dall'ambito di applicazione della procedura le seguenti tipologie di operazioni con parti correlate:

- a) le deliberazioni assembleari con le quali vengono fissati i compensi spettanti alla generalità dei componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci;
- b) le operazioni di "importo esiguo", come individuate dalla procedura stessa;
- c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari, approvati dall'assemblea in base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, e le relative operazioni attuative;
- d) le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo, a condizione che:
 - Enel abbia adottato una politica per la remunerazione;
 - nella definizione di tale politica sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea di Enel una relazione che illustri la politica per la remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- e) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- f) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Enel nonché le operazioni con società collegate ad Enel, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi (come individuati nell'ambito della procedura) di altre parti correlate di Enel.

Una procedura semplificata è infine prevista nei casi di urgenza per l'approvazione delle operazioni con parti correlate che non risultino di competenza assembleare, ferma in ogni caso la previsione di un voto non vincolante su tali operazioni espresso a posteriori da parte della prima assemblea ordinaria utile della Società.

Trattamento delle informazioni societarie

Fin dal febbraio del 2000 il consiglio di amministrazione ha approvato un apposito regolamento (integrato nel mese di marzo 2006 e, da ultimo, modificato ed aggiornato nel mese di settembre 2011) per la gestione interna ed il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni concernenti la Società ed il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a rispettare le previsioni contenute in tale regolamento ed a mantenere comunque riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Il regolamento è finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'informativa al mercato relativa a dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Il regolamento rimette in via generale alla responsabilità dell'amministratore delegato della Società e degli amministratori delegati delle società del Gruppo la gestione delle informazioni riservate di rispettiva competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni relative alle singole controllate debba comunque avvenire d'intesa con l'amministratore delegato di Enel.

Il regolamento istituisce inoltre specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa (ovvero con analisti finanziari ed investitori istituzionali).

A seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 la Società ha provveduto ad istituire (ed a tenere regolarmente

aggiornato) un registro di Gruppo in cui risultano iscritte le persone, fisiche o giuridiche, che hanno accesso ad informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società ovvero di società del Gruppo. Tale registro ha la finalità di sensibilizzare i soggetti ivi iscritti sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono, agevolando al contempo lo svolgimento delle attività di vigilanza della CONSOB sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

Sempre a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 risulta avere subito profonde modifiche la disciplina dell'*internal dealing*, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni della Società e strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai maggiori azionisti, da esponenti aziendali e da persone ad essi strettamente legate.

Nel corso del 2011 la disciplina in materia di *internal dealing* ha trovato applicazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio aventi ad oggetto azioni Enel, nonché delle controllate Endesa S.A. ed Enel Green Power S.p.A. ovvero strumenti finanziari ad esse collegati, in quanto compiute da "soggetti rilevanti". In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale della Società, gli amministratori ed i sindaci effettivi di Enel, gli amministratori della controllata Endesa S.A. nonché ulteriori 28 posizioni dirigenziali individuate in Enel ed in Endesa S.A. in base alla normativa di riferimento, in quanto aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Enel.

Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione a tutte le sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone strettamente legate ai "soggetti rilevanti".

Nell'emanare le misure di attuazione della normativa di riferimento in materia, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di astensione per i "soggetti rilevanti" (diversi dagli azionisti in possesso di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della Società) dall'effettuare operazioni soggette alla disciplina dell'*internal dealing* durante due *blocking period* della durata indicativa di un mese ciascuno, collocati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale da parte dello stesso consiglio di amministrazione.

Tale iniziativa del consiglio di amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli *standard di governance* della Società rispetto alla normativa di riferimento, mediante l'adozione di una misura intesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei "soggetti rilevanti" che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell'anno particolarmente delicati per l'informativa societaria.

Rapporti con gli investitori istituzionali e con la generalità dei soci

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti del mercato – l'instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti nonché con gli investitori istituzionali; dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate.

Si è al riguardo valutato, anche in considerazione delle dimensioni del Gruppo, che tale dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate.

Si è provveduto pertanto ad istituire nell'ambito della Società (i) un'area *investor relations*, attualmente collocata all'interno della funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" e (ii) un'area preposta a dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla "Segreteria Societaria".

Inoltre si è ritenuto di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito internet della Società (www.enel.com, sezione investitori), all'interno del quale possono essere reperite sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali, presentazioni alla comunità finanziaria, stime degli analisti e andamento delle contrattazioni di Borsa concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Società), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali dell'Enel, relativo statuto sociale e regolamento delle assemblee, informazioni e documenti relativi alle assemblee, documenti in tema di *corporate governance*, codice etico, modello organizzativo e gestionale ex Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché uno schema generale di articolazione del Gruppo).

Assemblee

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l'assemblea quale importante occasione di confronto tra azionisti e consiglio di amministrazione (pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione delle società con azioni quotate con i propri soci, gli investitori istituzionali ed il mercato) è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno, oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri amministratori ai lavori assembleari, adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l'istituto assembleare; si fa riferimento in particolare alla clausola statutaria intesa ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate ed a favorire quindi il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari (clausola più approfonditamente descritta nella prima sezione del documento, sub "Assetti proprietari" – "Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto").

La disciplina concernente il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate, contenuta nel codice civile, nel Testo Unico della Finanza e nella disciplina di attuazione dettata

dalla CONSOB, ha formato oggetto di significative modifiche a seguito della emanazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenendo tra l'altro sui profili concernenti i termini di convocazione delle assemblee, il numero di adunanze, i *quorum*, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, la rappresentanza in assemblea, l'identificazione dei soci, l'introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea.

Alcune tra le novità più significative introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 sono appresso sinteticamente illustrate, unitamente ad alcune clausole dello statuto di Enel dedicate allo svolgimento delle assemblee.

Si ricorda preliminarmente che l'assemblea degli azionisti è competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito (i) alla nomina ed alla revoca dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto ed alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili.

In base a quanto disposto dallo statuto di Enel, le assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono in unica convocazione, si costituiscono e deliberano con le maggioranze di legge e si tengono, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Il Testo Unico della Finanza prevede che la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto debba essere attestata mediante una comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, inviata all'emittente da parte dell'intermediario e rilasciata sulla base delle evidenze contabili relative alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "*record date*").

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea; ad esse viene data risposta al più tardi durante lo svolgimento dei lavori assembleari.

Gli azionisti possono notificare le proprie deleghe alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet indicata nell'avviso di convocazione. Essi possono inoltre farsi rappresentare in assemblea anche da un rappresentante in conflitto di interessi, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato per iscritto al socio le circostanze da cui tale conflitto deriva e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante è chiamato a votare per conto del socio stesso.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e consentito dallo statuto di Enel, i soci hanno altresì la facoltà di conferire ad un rappresentante designato dalla Società una delega con

istruzioni di voto su tutte od alcune delle materie all'ordine del giorno, da fare pervenire al soggetto interessato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea; tale delega, il cui conferimento non comporta spese per il socio ed avviene mediante la compilazione di un modulo elaborato dalla CONSOB, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, la CONSOB ha disciplinato alla fine del 2010 le modalità di partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici, che trovano peraltro applicazione solo in presenza di un espresso richiamo statutario. Lo statuto di Enel affida al consiglio di amministrazione il potere di prevedere, in relazione a singole assemblee e tenuto conto dell'evoluzione e dell'affidabilità degli strumenti tecnici a disposizione, l'ammissibilità della partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici, individuando le relative modalità nell'avviso di convocazione.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria del 25 maggio 2001 (quale modificato ed integrato nel 2010), i cui contenuti sono allineati ai modelli elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime ed ABI) per le società con azioni quotate.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata del consiglio di amministrazione; in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente. Il presidente è assistito da un segretario, salvo il caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio.

Il presidente dell'assemblea, tra l'altro, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea constano dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Con riferimento al diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il regolamento delle assemblee prevede che il presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche – in modo da garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'assemblea e – salvo diverso termine indicato dal presidente – fino a quando il presidente medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo

assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Codice Etico

La consapevolezza dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano le attività svolte dal Gruppo, unitamente alla considerazione dell'importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli *stakeholders* quanto dalla buona reputazione del Gruppo stesso (sia nei rapporti interni che verso l'esterno), hanno ispirato la stesura del codice etico di Gruppo, approvato dal consiglio di amministrazione della Società nel marzo 2002 ed aggiornato nel marzo 2004 e, da ultimo, nel settembre 2009 e nel febbraio 2010.

Tale codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari, regolando ed uniformando i comportamenti aziendali su *standard* improntati alla massima trasparenza e correttezza verso tutti gli *stakeholders*. In particolare, il codice etico si articola in:

- principi generali nelle relazioni con gli *stakeholders*, che definiscono i valori di riferimento cui il Gruppo si ispira nello svolgimento delle varie attività. Nell'ambito di tali principi si ricordano in particolare: l'onestà, l'imparzialità, la riservatezza, la valorizzazione dell'investimento azionario, il valore delle risorse umane, la trasparenza e completezza dell'informazione, la qualità dei servizi, la tutela dell'ambiente;
- criteri di condotta verso ciascuna classe di *stakeholders*, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Enel sono tenuti ad attenersi per garantire il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo preordinato ad assicurare l'osservanza del codice etico ed il suo continuo miglioramento.

La revisione del codice etico avviata nel settembre 2009 e conclusa nel febbraio 2010 ha preso le mosse dall'esigenza di aggiornare tale documento alla luce delle modifiche normative ed organizzative intervenute dalla sua ultima edizione, nonché dall'intento di allinearne ulteriormente i contenuti alla *best practice* internazionale. Tra gli interventi più significativi effettuati in tale occasione si segnalano (i) l'aggiornamento della missione aziendale, (ii) il recepimento del divieto di porre in essere sul luogo di lavoro episodi di intimidazione, *mobbing* e *stalking*, (iii) la espressa previsione dell'obbligo per i fornitori di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché (iv) l'esclusione in linea di principio della possibilità per le società del Gruppo di aderire a richieste di contributi negli ambiti di attività in cui risulta operare Enel Cuore Onlus.

Modello organizzativo e gestionale

Fin dal mese di luglio 2002 il consiglio di amministrazione della Società ha adottato un modello organizzativo e gestionale rispondente ai requisiti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai relativi amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

Tale modello è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee-guida elaborate in materia da associazioni di categoria e con la *best practice* statunitense e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza ed il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti adeguate garanzie di una gestione efficiente e corretta.

Il modello in questione si compone di una "parte generale" (in cui vengono descritti, tra l'altro, i contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001, gli obiettivi ed il funzionamento del modello, i compiti dell'organo chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso ed a curare il suo aggiornamento, i flussi informativi, la formazione del personale, il regime sanzionatorio) e di distinte "parti speciali", concernenti le diverse tipologie di reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e che il modello stesso intende prevenire.

In particolare le "parti speciali" finora elaborate riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati e gli illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati, i delitti di criminalità organizzata.

Nel corso degli anni il modello organizzativo e gestionale ha formato oggetto di una periodica attività di aggiornamento e revisione al fine di tenere conto, principalmente (i) delle molteplici nuove fattispecie introdotte dalla legislazione speciale tra i reati "presupposto" della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, (ii) delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, (iii) dell'esperienza applicativa maturata e dell'evoluzione della struttura organizzativa aziendale e, infine, (iv) della necessità di razionalizzare in alcuni punti il testo del modello e di coordinare tra loro le diverse "parti speciali".

Il modello adottato da Enel forma oggetto di recepimento anche da parte delle società controllate di diritto italiano, cui è attribuita la responsabilità di adattarne i contenuti alla luce delle specifiche attività svolte.

Enel ha altresì approvato apposite "linee guida" finalizzate a rendere applicabili i principi del modello in questione alle più significative società controllate estere del Gruppo (identificate anche in funzione della tipologia di attività svolta), allo scopo di sensibilizzare e rendere consapevoli tali società sull'importanza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché con l'intento di prevenire il rischio che, attraverso la commissione di condotte illecite nell'ambito delle attività svolte dalle medesime società, si possa

configurare una responsabilità amministrativa ex Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico di Enel e/o di altre società italiane del Gruppo.

L'organo chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello ed a curare il suo aggiornamento (nel prosieguo, per brevità, l'"organismo di vigilanza") è caratterizzato da una composizione collegiale; in particolare, tale organismo può essere formato da tre a cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione e possono entrare a farne parte sia componenti interni che esterni alla Società e al Gruppo, dotati di specifica competenza ed esperienza professionale (essendo in ogni caso prevista la presenza del responsabile della funzione "Audit" della Società). Nel corso del 2011 l'organismo di vigilanza è risultato composto da un membro esterno dotato di esperienza in materia di organizzazione aziendale (individuato nella persona di Matteo Giuliano Caroli), cui è stata affidata la presidenza dell'organismo stesso, nonché dai responsabili delle funzioni "Audit", "Legale" e "Segreteria Societaria" di Enel, in quanto figure dotate di specifiche competenze professionali in merito all'applicazione del modello e non direttamente coinvolte in attività operative. La durata in carica dei componenti dell'organismo di vigilanza è allineata a quella del consiglio di amministrazione della Società e, pertanto, la relativa scadenza è fissata in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013.

Nel corso del 2011 l'organismo di vigilanza, nel monitorare il funzionamento e l'osservanza del modello:

- ha tenuto 14 riunioni, nell'ambito delle quali si è soffermato: (i) sull'analisi, effettuata mediante il coinvolgimento del *management* di volta in volta interessato, delle principali aree di *business* dell'azienda rilevanti ai fini del modello e sull'esame delle procedure di controllo a presidio di tali aree; (ii) sulle proposte di aggiornamento del modello stesso; (iii) sull'approvazione del piano delle attività di monitoraggio e vigilanza per l'anno 2011 e sulla verifica del consuntivo delle attività medesime;
- ha promosso l'aggiornamento del modello, con particolare riferimento alla "parte generale" ed alla "parte speciale" dedicata alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;
- ha verificato lo stato di attuazione delle "linee guida" presso le principali società controllate estere;
- ha promosso iniziative formative, differenziate a seconda dei destinatari e necessarie a garantire un costante aggiornamento dei dipendenti sui contenuti del modello;
- ha riferito costantemente del proprio operato al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato nonché, con cadenza periodica, al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale.

Piano "tolleranza zero alla corruzione"

Nel mese di giugno 2006 il consiglio di amministrazione ha approvato l'adozione del piano di "tolleranza zero alla corruzione – TZC", al fine di sostanziare l'adesione di Enel al *Global Compact*

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

(programma d'azione promosso dall'ONU nel 2000) ed al *PACI – partnership against corruption initiative* (iniziativa sponsorizzata dal *World Economic Forum* di Davos nel 2005).

Il piano TZC integra il codice etico e il modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, rappresentando un approfondimento relativo al tema della corruzione inteso a recepire una serie di raccomandazioni per l'implementazione dei principi formulati in materia da *Transparency International*.

Vengono di seguito allegati i profili professionali dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci effettivi in carica alla data della presente relazione, unitamente a tre tabelle che sintetizzano alcune delle informazioni più significative contenute nella seconda sezione del documento.

ALLEGATO 1: Biografie dei componenti il Consiglio di Amministrazione

- Paolo Andrea Colombo, 51 anni, presidente (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato a pieni voti in economia aziendale presso l'Università "Bocconi" di Milano nel 1984, presso la quale è stato dal 1989 al 2010 docente di ruolo presso la cattedra di "contabilità e bilancio" e dove ricopre attualmente l'incarico di professore *senior* a contratto. A decorrere dal 1985 ha svolto attività professionale di dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Dal 2006 è socio fondatore di Borghesi Colombo & Associati, società italiana indipendente di consulenza che offre a clienti italiani ed internazionali un'ampia gamma di servizi nei settori della finanza d'impresa e della consulenza aziendale.

Ha ricoperto l'incarico di consigliere di amministrazione di numerose e rilevanti società industriali e finanziarie, tra cui Eni, Saipem, Telecom Italia Mobile, Pirelli Pneumatici, Publitalia '80 (gruppo Mediaset), RCS Quotidiani, RCS Libri, RCS Broadcast e Fila Holding (RCS Mediagroup), Sias, Interbanca e Aurora (gruppo Unipol). Ha inoltre ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale di Saipem, Stream e Ansaldo STS, nonché di membro del collegio sindacale di Winterthur e Credit Suisse Italy, Banca Intesa, Lottomatica, Montedison, Techint Finanziaria, HDPNet e Internazionale F.C.

È attualmente consigliere di amministrazione di Mediaset e Versace, nonché presidente del collegio sindacale di GE Capital Interbanca e di Aviva Vita e membro del collegio sindacale di A. Moratti S.a.p.a. e di Humanitas Mirasole.

Presidente del consiglio di amministrazione di Enel dal maggio 2011.

- Fulvio Conti, 64 anni, amministratore delegato e direttore generale (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, è entrato nel 1969 all'interno del Gruppo Mobil, dove ha ricoperto diverse posizioni manageriali in Italia ed all'estero, fino a rivestire tra il 1989 ed il 1990 la carica di direttore finanziario per l'Europa. Direttore amministrazione, finanza e controllo per l'Europa della società americana Campbell nel 1991. Dopo essere stato direttore amministrazione, finanza e controllo presso la Montecatini (dal 1991 al 1993), ha ricoperto quindi il ruolo di direttore finanziario della Montedison-Compart (tra il 1993 ed il 1996) con responsabilità sulla ristrutturazione finanziaria del Gruppo. Direttore generale e *chief financial officer* delle Ferrovie dello Stato tra il 1996 ed il 1998, ha ricoperto importanti incarichi nelle società del Gruppo (tra cui Metropolis e Grandi Stazioni). Vice presidente di Eurofima nel 1997, tra il 1998 ed il 1999 ha rivestito il ruolo di direttore generale e *chief financial officer* di Telecom Italia, ricoprendo anche in tal caso importanti incarichi nelle società del Gruppo (tra cui

Finsiel, TIM, Sirti, Italtel, Meie e STET International). Dal 1999 al giugno 2005 ha ricoperto il ruolo di *chief financial officer* dell'Enel. Amministratore delegato e direttore generale dell'Enel dal maggio 2005, attualmente ricopre anche l'incarico di consigliere di amministrazione di Barclays plc e di AON Corporation. E' inoltre presidente di Eurelectric e vice presidente di Endesa, nonché consigliere dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

- Alessandro Banchi, 65 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Laureato in ingegneria chimica presso l'Università di Bologna nel 1969, ha iniziato la propria attività professionale nell'industria farmaceutica nel 1971. Nel 1973 è entrato nella filiale italiana della multinazionale chimico-farmaceutica Boehringer Ingelheim, ricoprendo quindi diverse posizioni manageriali in Italia ed all'estero, fino a rivestire tra il 1992 ed il 1999 il ruolo di *country manager* per l'Italia. Sempre nell'ambito del gruppo Boehringer Ingelheim ha quindi rivestito dal 2000 al 2008 la carica di amministratore delegato di Pharma Marketing e Vendite (che svolge le proprie attività a livello mondiale), cumulando a decorrere dal 2004 anche il ruolo di presidente (CEO) del relativo comitato esecutivo. Nel 2009 ha lasciato il Gruppo Boehringer Ingelheim per svolgere attività di consulenza in campo farmaceutico.

Ufficiale della Repubblica Italiana, ha ricoperto incarichi in associazioni di categoria, italiane ed estere, nel campo dell'industria chimica e farmaceutica; si segnalano al riguardo la carica di presidente di AESGP e di ANIFA (rispettivamente, Associazione europea ed italiana delle industrie farmaceutiche dei prodotti da banco), la presenza nel consiglio direttivo di Federchimica e nella giunta di Farindustria, nonché nel G10 presso la Commissione Europea a Bruxelles.

Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2011.

- Lorenzo Codogno, 52 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Ha studiato presso l'Università di Padova; ha perfezionato i propri studi negli Stati Uniti d'America conseguendo un *master* in Finanza (1986-1987) presso l'Università di Syracuse (New York). È stato vice direttore del Credito Italiano (ora Unicredit) presso l'ufficio studi. Successivamente, dal 1995 al 2006 ha lavorato presso la Bank of America, inizialmente a Milano e dal 1998 a Londra dove ha ricoperto la carica di *managing director*, economista *senior* co-responsabile dell'analisi economica in Europa. Nel 2006 è entrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove ricopre attualmente la carica di Dirigente Generale presso il Dipartimento del Tesoro ed è responsabile della Direzione Analisi e Programmazione Economico-Finanziaria. Tale Direzione cura le previsioni macroeconomiche, l'analisi congiunturale e strutturale dell'economia italiana ed internazionale e l'analisi su questioni monetarie e finanziarie. È altresì presidente del Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea (organo di cui è stato vice presidente dal gennaio 2008 al

dicembre 2009 e capo della delegazione italiana dal maggio 2006 al dicembre 2009), nonché capo della delegazione italiana presso il Comitato di Politica Economica ed il *Working Party* 1 dell'OCSE (di cui è vice presidente dall'ottobre 2007). Nell'ambito del Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea ha ricoperto inoltre la carica di presidente del *Lisbon Methodology Working Group* (dal novembre 2006 al gennaio 2010), che ha lo scopo di sviluppare approcci metodologici per monitorare, analizzare e modellare le riforme strutturali. È inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di articoli sulla stampa specializzata. Prima di lavorare al Ministero, è stato anche commentatore economico sui principali *network* economico-finanziari internazionali. È stato consigliere d'amministrazione di MTS (società mercato per la trattazione di titoli obbligazionari, ora parte del gruppo London Stock Exchange) dal 1999 al 2003 ed è attualmente membro del comitato amministrativo dell'ISAE (istituto di ricerca economica) nonché del comitato scientifico della "Fondazione Masi" e membro del consiglio di amministrazione della "Fondazione universitaria economia Tor Vergata CEIS".

Consigliere di amministrazione dell'Enel dal giugno 2008.

- Mauro Miccio, 56 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato a pieni voti in giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1978, ha iniziato la propria attività professionale nel gruppo editoriale Abete ricoprendo l'incarico di consigliere delegato per l'area editoriale (1981) e di amministratore delegato dell'agenzia di stampa ASCA. È stato consigliere di amministrazione dell'Ente Cinema (oggi Cinecittà Luce) dal 1993 al 1996, nonché presidente di Cinecittà Multiplex, consigliere di amministrazione di Rai dal 1994 al 1996 e di Acea dal 2000 al 2002. Inoltre, ha ricoperto l'incarico di consigliere delegato della A.S. Roma dal 1997 al 2000 e di amministratore delegato della Rugby Roma dal 1999 al 2000, dell'Agenzia per la Moda dal 1998 al 2001 e di Eur S.p.A. dal 2003 al 2009.

Già presidente della FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche), dell'ICI (Interassociazione della Comunicazione di Impresa), della Lega Nazionale Rugby e del comitato organizzatore del "Baseball World Cup 2009", è stato anche vicepresidente della *European Rugby League*. È stato più volte membro del Consiglio Superiore delle Comunicazioni presso il Ministero delle Comunicazioni e consulente dell'AGCOM, con la quale ha collaborato a predisporre il piano di ripartizione delle frequenze per il digitale terrestre. Ha rivestito e riveste incarichi di rilievo all'interno del sistema Confindustria, è consigliere delegato di Assoimmobiliare, è membro del comitato direttivo dell'associazione "S.O.S. – il Telefono Azzurro onlus" e della "Fondazione San Matteo" per la promozione della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e la realizzazione di opere umanitarie nei paesi in via di sviluppo.

Docente in materie relative al settore della comunicazione presso le Università di Catania (dal 1999 al 2002) e di "Roma Tre", dove attualmente insegna Sociologia della Comunicazione,

collabora inoltre con altre facoltà universitarie di scienze della comunicazione e con varie testate giornalistiche come esperto di comunicazione e di *marketing* ed è autore di numerose pubblicazioni in materia. Attualmente è consigliere di amministrazione di Sipra.

Già consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002 al maggio 2005, ricopre nuovamente tale incarico dal maggio 2011.

- Fernando Napolitano, 47 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio nel 1987 presso l'Università di Napoli, ha quindi perfezionato i propri studi negli Stati Uniti, conseguendo dapprima un *master* in scienza del *management* presso la Brooklyn Polytechnic University e successivamente l'*advanced management program* presso la Harvard Business School. Ha iniziato la propria attività professionale operando nelle divisioni *marketing* dapprima presso la Laben (Gruppo Finmeccanica) e poi presso la Procter & Gamble Italia, ed è quindi entrato a far parte nel 1990 dell'ufficio italiano della Booz Allen Hamilton (ora divenuta Booz & Company Italia), società di consulenza nel settore del *management* e della tecnologia, nell'ambito della quale è stato nominato *partner* e *vice president* nel 1998. All'interno di tale ufficio ha ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo delle attività nei settori telecomunicazioni, media ed aerospazio, maturando inoltre esperienze in Europa, negli Stati Uniti, in Asia e nel Medio Oriente; nell'ambito della stessa Booz & Company Italia ha altresì rivestito, fino a giugno 2011, il ruolo di amministratore delegato, con incarichi anche in ambito internazionale. Dal luglio 2011 è socio fondatore del WIMW (*Why Italy Matters to the World*), organismo con sede a New York con la missione di favorire l'incontro tra le PMI italiane e gli investitori statunitensi. Dal novembre 2001 all'aprile 2006 ha fatto parte della commissione per la televisione digitale terrestre istituita presso il Ministero delle Comunicazioni e dal luglio 2002 al settembre 2006 è stato consigliere di amministrazione del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali). Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002, ha rivestito analogo incarico nel consiglio di amministrazione di Data Service (attualmente B.E.E. Team) dal maggio 2007 all'ottobre 2008.

- Pedro Solbes Mira, 69 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università Complutense di Madrid e un dottorato in scienze politiche presso tale ultimo ateneo, ha svolto studi avanzati in materia di economia europea presso l'*Université Libre de Bruxelles*.

Ha iniziato la propria carriera politica nel 1968 come funzionario presso il Ministero dell'Economia e del Commercio spagnolo, ricoprendo quindi incarichi di prestigio presso istituzioni spagnole e comunitarie. In particolare, in Spagna dal 1986 al 1991 ha ricoperto il ruolo di Vice Ministro degli Affari Esteri con la responsabilità dei rapporti con la Comunità Europea, dal 1991 al 1993 è stato

quindi Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, mentre dal 1993 al 1996 e dal 2004 al 2009 è stato Ministro degli Affari Economici e Finanziari. In ambito comunitario ha rivestito dal 1999 al 2004 la carica di Commissario degli Affari Economici e Monetari. Membro del Parlamento spagnolo nel 1996 e nel 2007, ha lasciato l'incarico di parlamentare nel 2009.

E' attualmente presidente del Supervisory Board di EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), membro del *Conseil de Garants de Notre Europe Foundation*, presidente del comitato esecutivo di FRIDE (fondazione privata spagnola per i rapporti internazionali e il dialogo con l'estero) e presidente della sezione spagnola del Foro hispano-cinese.

Prima di ricoprire incarichi ministeriali, ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione di alcune società spagnole quale rappresentante del socio pubblico. Attualmente è consigliere di amministrazione di Barclays Bank Espana.

Riveste la carica di consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2011.

- Angelo Taraborrelli, 63 anni, consigliere (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Laureato a pieni voti in giurisprudenza nel 1971 presso l'Università di Siena, ha quindi conseguito un *master* in economia degli idrocarburi presso la Scuola Superiore degli Idrocarburi "Enrico Mattei".

Ha iniziato la propria attività professionale nel 1973 nell'Eni, dove ha successivamente ricoperto diverse posizioni manageriali, fino a rivestire nel 1992 la carica di direttore pianificazione e controllo di Saipem. Ha quindi svolto presso la capogruppo dapprima (nel 1996) le funzioni di vice-direttore per il controllo strategico e lo sviluppo *Up-stream* e Gas e, quindi (nel 1998), quelle di vice-direttore della pianificazione e del controllo industriale. Successivamente ha rivestito la carica di vice-presidente di Snamprogetti (dal 2001 al 2002) e di amministratore delegato per le attività commerciali di AgipPetroli (2002). Dall'inizio del 2003, a seguito della incorporazione di tale ultima società nella capogruppo, ha assunto l'incarico di vice-direttore generale per il *marketing* presso la Divisione *Refining & Marketing*. Dal 2004 al 2007 è stato direttore generale dell'Eni con la responsabilità della Divisione *Refining & Marketing*. Fino a settembre 2007 è stato consigliere di amministrazione di Galp (compagnia petrolifera portoghese), vice presidente dell'Unione Petrolifera (associazione delle compagnie petrolifere operanti in Italia), consigliere di amministrazione di Eni Foundation e presidente del consiglio di amministrazione di Eni Trading & Shipping. Dal 2007 al 2009 ha rivestito la carica di amministratore delegato e direttore generale di Syndial, società dell'Eni che opera nei campi della chimica e degli interventi ambientali.

Nel 2009 ha lasciato l'Eni per svolgere attività di consulenza in campo petrolifero; è stato quindi nominato *distinguished associate* della Energy Market Consultants (società di consulenza in campo petrolifero con sede a Londra) nel 2010.

Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2011.

- Gianfranco Tosi, 64 anni, consigliere (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in ingegneria meccanica nel 1971 presso il Politecnico di Milano, a partire dal 1972 ha svolto diversi incarichi in ambito universitario presso lo stesso Politecnico, fino a ricoprire nel 1982 la cattedra di tecnologia dei metalli e svolgendo quindi dal 1992 anche il corso di tecnologia dei materiali metallici (unitamente ad analogo incarico presso l'Università di Lecco). Autore di oltre 60 pubblicazioni, ha svolto un'ampia attività scientifica. Componente di alcuni consigli di amministrazione di società e consorzi, ha ricoperto anche incarichi associativi, tra cui la vice presidenza del Gruppo Giovani Federlombarda (con funzioni di delegato regionale presso il Comitato Centrale Giovani Imprenditori istituito nell'ambito della Confindustria) e la carica di membro della giunta dell'Unione Imprenditori della Provincia di Varese. Dal dicembre 1993 al maggio 2002 ha rivestito il ruolo di sindaco della città di Busto Arsizio. Presidente del Centro della Cultura Lombarda istituito dalla Regione Lombardia per la tutela e lo sviluppo della cultura locale, è iscritto inoltre all'Ordine dei giornalisti pubblicisti. Consigliere di amministrazione dell'Enel dal maggio 2002.

ALLEGATO 2: Biografie dei componenti il Collegio Sindacale

- Sergio Duca, 64 anni, presidente (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali).

Laureato a pieni voti in economia e commercio presso l'Università "Bocconi" di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile – riconosciuto in tale ultima qualità anche dal *Department of Trade and Industry* del Regno Unito – ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del *network* PricewaterhouseCoopers quale revisore di rilevanti società quotate italiane (tra cui Fiat, Telecom Italia e Sanpaolo IMI). Presidente di PricewaterhouseCoopers S.p.A. dal 1997, per motivi statutari (raggiunti limiti di età) è uscito dalla compagine azionaria di tale società e cessato dalla carica di presidente dal mese di luglio 2007. E' stato presidente del collegio sindacale della Tosetti Value SIM e consigliere di amministrazione indipendente di Sella Gestioni SGR fino al mese di aprile 2010, avendo in precedenza ricoperto tra l'altro l'incarico di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Edison e del comitato sviluppo della Università "Bocconi", nonché di presidente del collegio dei revisori dell'Associazione *alumni* Bocconi e di membro del collegio dei revisori dell'ANDAF (l'associazione italiana dei direttori amministrativi e finanziari). Associato di Ned Community (l'associazione italiana dei *non-executive directors*), ricopre attualmente importanti cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, associazioni e fondazioni italiane, rivestendo il ruolo di presidente del collegio sindacale di Lottomatica Group, presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR, consigliere di amministrazione indipendente di Autostrada Torino-Milano, membro dell'organismo di vigilanza di Exor istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, presidente del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti Provera e della Compagnia di San Paolo, membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo Onlus e dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale). Presidente del collegio sindacale dell'Enel dal mese di aprile 2010.

- Carlo Conte, 64 anni, sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Laureato in economia e commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha continuato a svolgere attività in ambito accademico, avendo insegnato nelle Università di Chieti (1988/1989) e LUISS Guido Carli (1989/1995). Attualmente è docente di contabilità pubblica presso la scuola superiore della Pubblica Amministrazione, la scuola superiore dell'Economia e delle Finanze e la scuola di *management* della LUISS, nonché professore a contratto di amministrazione e contabilità pubblica presso l'Università "Bocconi" di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile, risulta autore di svariate pubblicazioni. Nel 1967 è entrato nella Ragioneria Generale dello Stato ed ha quindi svolto la propria carriera all'interno della Pubblica Amministrazione, divenendo nel 2002 Dirigente Generale presso la stessa Ragioneria Generale. Rappresenta attualmente

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

l'Amministrazione di appartenenza in diverse commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro, partecipando altresì ai lavori di alcuni comitati dell'OCSE in rappresentanza dell'Italia.

Sindaco dell'Enel dal 2004, ha svolto e svolge tuttora funzioni sindacali in diversi enti, organismi, società ed aziende.

- Gennaro Mariconda, 69 anni, sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Svolge dal 1970 la professione di notaio e dal 1977 di notaio in Roma. Dal 1995 al 2001 è stato membro del Consiglio Nazionale del Notariato, di cui è stato presidente dal 1998 al 2001. Nell'ambito dell'attività notarile ha preso parte ai più importanti processi di ristrutturazione, trasformazione e concentrazione di aziende bancarie ed industriali italiane, quali Banca di Roma, Medio Credito Centrale, Capitalia, IMI-San Paolo, Beni Stabili, Autostrade. Dal 1966 ha svolto incarichi di insegnamento presso diverse università italiane ed è attualmente professore ordinario di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Cassino. Ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di RCS Editori e di Beni Stabili, nonché dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo. È attualmente membro del comitato scientifico della rivista "Notariato" e della "Rivista dell'esecuzione forzata".

Sindaco dell'Enel dal 2007, è autore di numerose pubblicazioni in materia giuridica – specialmente nel campo del diritto civile e del diritto commerciale – nonché di articoli, interviste e saggi pubblicati sui più importanti quotidiani e riviste italiani.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

TABELLA 1: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Enel

Consiglio di Amministrazione											Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazioni		Comitato Parti Correlate		Comitato Corporate Governance		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) (*)	Esec.	Non Esec.	Indip. da C.A. (****)	Indip. da T.U.F. (****)	(***) (%)	Numero di altri incarichi (**)	(***)	(***)	(**)	(****)	(***)	(****)	(**)	(****)		
Presidente	Colombo Paolo Andrea	5/2011	12/2011	M	X				100%	3							X	100%	Non esistente	
AD/DG	Conti Fulvio	1/2011	12/2011	M	X				100%	2										
Consigliere	Banchi Alessandro	5/2011	12/2011	m		X	X	X	91%	-			X	100%	X	100%				
Consigliere	Codogno Lorenzo	1/2011	12/2011	M		X			75%	-	X	92%					X	100%		
Consigliere	Miccio Mauro	5/2011	12/2011	M		X	X	X	91%	-	X	100%					X	100%		
Consigliere	Napolitano Fernando	1/2011	12/2011	M		X			100%	-			X	88%			X	60%		
Consigliere	Solbes Mira Pedro	5/2011	12/2011	m		X	X	X	100%	1			X	80%	X	100%				
Consigliere	Taraborrelli Angelo	5/2011	12/2011	m		X	X	X	100%	-	X	100%			X	100%				
Consigliere	Tosi Gianfranco	1/2011	12/2011	M		X	X	X	100%	-	X	100%			X	50%				
Amministratori cessati durante il 2011																				
Presidente	Gnudi Piero	1/2011	5/2011	M	X				100%	2									Non esistente	
Consigliere	Ballio Giulio	1/2011	5/2011	m		X	X	X	100%	-			X	100%	X	N.A.				
Consigliere	Costi Renzo	1/2011	5/2011	m		X	X	X	100%	1	X	100%			X	N.A.				
Consigliere	Fantozzi Augusto	1/2011	5/2011	m		X	X	X	100%	5			X	100%	X	N.A.				
Consigliere	Luciano Alessandro	1/2011	5/2011	M		X	X	X	80%	-	X	100%								
Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 0,5% del capitale sociale																				
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2011						CdA: 16			Comitato Controllo Interno: 13			Comitato Remunerazioni: 8			Comitato Parti Correlate: 2		Comitato Corporate Governance: 5			

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

NOTE

(*) In questa colonna è indicato M/m a seconda che il Consigliere di Amministrazione sia stato tratto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m) degli azionisti presenti in Assemblea.

(**) In questa colonna è indicato il numero di incarichi ricoperti dal soggetto interessato negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, individuate in base alla *policy* formulata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo si segnala che alla data della presente relazione i Consiglieri di Amministrazione di Enel in carica rivestono i seguenti incarichi da ritenersi rilevanti a tale fine:

- 1) Paolo Andrea Colombo: consigliere di amministrazione di Mediaset S.p.A.; presidente del collegio sindacale di GE Capital Interbanca S.p.A. e di Aviva Vita S.p.A.;
- 2) Fulvio Conti: consigliere di amministrazione di Barclays Plc. e di AON Corporation;
- 3) Pedro Solbes Mira: consigliere di amministrazione di Barclays Espana S.A..

(***) In queste colonne è indicata con una “X” l’appartenenza di ciascun Amministratore ai Comitati.

(****) In queste colonne sono indicate le percentuali di partecipazione di ciascun Amministratore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati. Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati.

(*****) In questa colonna è segnalato con una “X” il possesso dei requisiti di indipendenza indicati nell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. In particolare, in base a quanto indicato nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, un amministratore dovrebbe di norma ritenersi privo dei requisiti di indipendenza nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo⁽³⁾ dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione della Società, nel mese di febbraio 2010, ha individuato i seguenti parametri quantitativi applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale da ultimo indicati:

⁽³⁾ Si segnala che, in base a quanto disposto dal criterio applicativo 3.C.2 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente (anche ai fini di quanto indicato nelle ulteriori lettere del criterio applicativo 3.C.1): il rappresentante legale, il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

- rapporti di natura commerciale o finanziaria: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*; e/o (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo Enel che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali;
- prestazioni professionali: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*; e/o (ii) il 2,5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo Enel che risultino riconducibili ad incarichi di natura simile;

Il superamento di tali parametri dovrebbe precludere in linea di principio – salva la ricorrenza di specifiche circostanze, da valutare in concreto – la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo all'Amministratore non esecutivo cui trovano applicazione;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare⁽⁴⁾ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(*****) In questa colonna è segnalato con una "X" il possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, richiamato per quanto riguarda gli amministratori dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso Testo Unico della Finanza. In base a quanto indicato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza non possono qualificarsi indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (vale a dire in stato di interdizione, inabilitazione, fallimento, o che abbiano subito una condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, nonché gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da essa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società ovvero alle società da essa controllate, ovvero alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

⁽⁴⁾ Il commento all'art. 3 del Codice di Autodisciplina afferma al riguardo che "in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente".

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

TABELLA 2: Collegio Sindacale di Enel

Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m) (*)	(**)	Numero di incarichi (***)
Presidente	Duca Sergio	1/2011	12/2011	m	100%	4
Sindaco effettivo	Conte Carlo	1/2011	12/2011	M	100%	5
Sindaco effettivo	Mariconda Gennaro	1/2011	12/2011	M	95%	1
Sindaco supplente	Salsone Antonia Francesca	1/2011	12/2011	M	-	-
Sindaco supplente	Tutino Franco	1/2011	12/2011	m	-	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale: 0,5% del capitale sociale (****)						
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2011: 22						

NOTE

(*) In questa colonna è indicato M/m a seconda che il Sindaco sia stato tratto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m) degli azionisti presenti in Assemblea.

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione di ciascun Sindaco effettivo alle riunioni del Collegio Sindacale. Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati.

(***) In questa colonna è indicato il numero di incarichi che il soggetto interessato ha dichiarato di ricoprire negli organi di amministrazione e di controllo di società di capitali italiane. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti Consob.

(****) Tale *quorum* trova applicazione a decorrere dalle Assemblee il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Per le Assemblee convocate fino a tale data il *quorum* in questione è risultato pari all'1% del capitale sociale.

TABELLA 3: Altre previsioni del Codice di Autodisciplina

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:	X		
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni aventi un particolare rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno 10 giorni (*) di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni (*) di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un regolamento di assemblea?	X		
Il regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		

(*) Si osserva che il termine raccomandato per il deposito delle liste di candidati amministratori e sindaci è stato elevato da 10 a 15 giorni nella edizione 2006 del Codice di Autodisciplina. L'indicato termine di 10 giorni è risultato applicabile alla Società in forza di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni (art. 4, Legge 30 luglio 1994, n. 474) fino alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato entro il 31 ottobre 2010. Per le Assemblee il cui avviso di convocazione è stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, il Testo Unico della Finanza (come modificato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27) stabilisce che le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale e devono quindi essere pubblicate a cura dell'emittente almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea medesima.

Enel – relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2011

(segue)

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Controllo interno			
La società ha nominato il preposto al controllo interno?	X		
Il preposto non è responsabile di alcuna area operativa?	X		
Inquadramento organizzativo del preposto al controllo interno	Responsabile della funzione "Audit" della Società		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile <i>investor relations</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporti con investitori istituzionali: <i>Investor Relations</i> – Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma – tel. 06/83057975 – fax 06/83053771 – e-mail: investor.relations@enel.com ▪ Rapporti con azionisti individuali: Segreteria Societaria – Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma – tel. 06/83054000 – fax 06/83055028 – e-mail: azionisti.retail@enel.com 		